



REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO – STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE

DOSSIER UFFICIALE COMPLETO

Documento diplomatico, giuridico e istituzionale

Venezia, 6 maggio 2026

(229° anniversario della caduta forzata della Serenissima – 12 maggio 1797 / 12 maggio 2026)

INDICE GENERALE

1. Frontespizio e dichiarazione di autenticità
2. Parte I – Memoria giuridica: dalla caduta forzata alla continuità della Repubblica di Venezia (testo integrale)
3. Parte II – Nota verbale circolare e accreditamento diplomatico (testo integrale dell'allegato "UFFICIALE CORPO DIPLOMATICO")

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Allegato 1: Lettera diplomatica circolare di notifica, accreditamento e dichiarazione di sovranità
 - Allegato 2: Protocollo di Intesa Quadro (bozza negoziale)
 - Allegato 3: Credenziali diplomatiche
 - 4. **Parte III – Carta del Primato dell’Autodeterminazione dei popoli** (testo integrale)
 - 5. **Parte IV – Matrice delle firme e delle personalità giuridiche della Repubblica Federale del Veneto** (con tabelle CSV e hash blockchain)
 - 6. **Parte V – Atto di continuità storica trimillenaria del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto**
 - 7. **Clausola finale e dichiarazione di sovranità**
-

1. FRONTESPIZIO E DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ

Repubblica Federale del Veneto

Stato Veneto in Autodeterminazione

Titolo:

Dossier ufficiale sulla continuità giuridica, l’autodeterminazione del Popolo Veneto (3000 anni di storia) e l’istituzione della sovranità piena della Repubblica Federale del Veneto.

Autore:

Dipartimento Diplomatico dello Stato Veneto in Autodeterminazione (CSV-VET-DIP-001)

Data di pubblicazione: 6 maggio 2026

Hash di autenticità dell’intero dossier (SHA-256):

3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b

(registrato su blockchain pubblica Veneta al timestamp 2026-05-06 12:00:00 UTC)

Dichiarazione:

Il presente Dossier costituisce un atto unilaterale di volontà ai sensi del diritto internazionale generale e degli artt. 2 e 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), nonché una notifica formale *erga omnes* della persistente personalità giuridica della Repubblica di Venezia e della sua prosecuzione nello Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto.

PARTE I – MEMORIA GIURIDICA

(Testo integrale del documento “DALLA CADUTA FORZATA ALLA CONTINUITÀ GIURIDICA: LA REPUBBLICA DI VENEZIA (1797) TRA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA, NULLITÀ DEGLI ATTI E PERSISTENZA DELLA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE”)

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Autore: a cura del Dipartimento Diplomatico

Data: maggio 2026

INDICE DELLA MEMORIA

1. Premessa metodologica – L'approccio di diritto internazionale
2. La neutralità veneziana violata: l'aggressione francese come fatto illecito permanente
3. Occupazione militare e trasferimento della sovranità: il principio *nemo dat quod non habet*
4. La delibera del Maggior Consiglio del 12 maggio 1797: nullità assoluta per vizi formali, sostanziali e da coazione
5. Il Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797): nullità *ab initio* per violazione dello *jus cogens* e del principio *ex injuria jus non oritur*
6. L'insussistenza della *debellatio*: la continuità dello Stato veneziano nella prassi delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza internazionale
7. Il principio di non riconoscimento: l'obbligo per la comunità internazionale di non riconoscere l'acquisizione territoriale mediante la forza
8. I pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia e il principio di continuità presunta dello Stato
9. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'occupazione illegittima e le sue ricadute analogiche
10. Il ruolo del Doge Ludovico Manin: un atto personalissimo senza efficacia abdicativa della sovranità
11. Conclusioni e conseguenze giuridiche
12. Allegato – Riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali essenziali

1. Premessa metodologica – L'approccio di diritto internazionale

La presente memoria analizza, secondo i canoni del diritto internazionale sia classico (Grotius, Vattel, prassi europea del XVIII secolo) sia contemporaneo (Carta delle Nazioni Unite, Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU, giurisprudenza internazionale e regionale), gli eventi del 1797 che condussero alla caduta *de facto* della Repubblica di Venezia.

L'assunto di partenza è che una lettura meramente storiografico-fattuale – che identifica l'anno 1797 con la "morte" della Serenissima – confonde la perdita dell'effettività del governo con l'estinzione dello Stato come soggetto di diritto internazionale. La domanda giuridica centrale è se l'insieme degli eventi (invasione francese, occupazione militare, delibera del Maggior Consiglio adottata *vi metus causa*, Trattato di Campoformio concluso *inter alios*) abbia determinato la valida estinzione della soggettività internazionale della Repubblica di Venezia.

Alla luce del diritto internazionale generale, della prassi dell'ONU, della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (ECtHR), la risposta

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

è **negativa**. La Repubblica di Venezia non si estinse giuridicamente nel 1797, ma subì una **sospensione forzata dell'esercizio effettivo della sovranità**, con piena **continuità della sua personalità giuridica internazionale**.

2. La neutralità veneziana violata: l'aggressione francese come fatto illecito permanente

2.1 Lo status di neutralità secondo Grotius e Vattel

Tra il 1796 e il 1797, la Repubblica di Venezia aveva proclamato e osservato scrupolosamente la neutralità. Il Doge Ludovico Manin optò per una politica di neutralità, scelta obbligata ma giuridicamente pienamente legittima secondo il *diritto delle genti*.

Hugo Grotius (*De iure belli ac pacis*, 1625, Libro III) aveva posto le basi per la protezione degli Stati neutrali. Emer de Vattel (*Le Droit des Gens*, 1758, Libro III, Cap. VII) definì i popoli neutrali come "coloro che non vi prendono alcuna parte, rimanendo amici comuni di entrambe le parti" e impose ai belligeranti l'obbligo di non violare la neutralità: "Chi è neutrale deve essere lasciato in pace; ogni offesa alla sua neutralità è un atto ostile e ingiusto".

2.2 La violazione francese della neutralità veneziana

Nei mesi di marzo-maggio 1797, le truppe francesi comandate da Napoleone Bonaparte penetrarono nei territori della terraferma veneziana – Bergamo, Brescia, Crema e altre città – senza alcuna previa dichiarazione di guerra, senza provocazione veneziana e senza giustificazione di *bellum justum*.

Alla luce del diritto internazionale contemporaneo, l'invasione francese configurerebbe un atto di aggressione ai sensi della Risoluzione 3314 (XXIX) del 1974, in violazione dell'art. 2, par. 4, della Carta ONU. La Corte Internazionale di Giustizia (sentenza *Nicaragua c. Stati Uniti*, 1986) ha affermato che i principi sull'uso della forza incorporati nella Carta riflettono il diritto consuetudinario, e che l'acquisizione territoriale risultante dalla forza è illecita.

3. Occupazione militare e trasferimento della sovranità: il principio *nemo dat quod non habet*

L'occupazione bellica non trasferisce la sovranità. Nel diritto contemporaneo, questa regola è codificata nella IV Convenzione dell'Aia del 1907 e nelle Convenzioni di Ginevra. Vattel già scriveva: "L'occupazione di guerra non dà che un possesso precario, la sovranità non passa all'occupante se non per un trattato di pace concluso liberamente con lo Stato spossessato".

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Poiché non vi fu alcun trattato di pace concluso **liberamente e validamente** dalla Repubblica di Venezia, l'occupazione francese rimase *ab initio* priva di effetto traslativo della sovranità. Anche la più recente giurisprudenza ICJ (parere sul Territorio Palestinese Occupato, 2024) conferma che l'occupazione illegale non trasferisce titolo di sovranità.

4. La delibera del Maggior Consiglio del 12 maggio 1797: nullità assoluta

Le leggi fondamentali della Repubblica di Venezia richiedevano per le decisioni su pace, guerra o dissoluzione dello Stato un numero minimo di partecipanti (400-500 patrizi). Il 12 maggio 1797, a causa delle minacce francesi, si presentarono in aula **meno di 200 patrizi** – violazione del *quorum* che rende la delibera nulla e inesistente.

Inoltre, la delibera fu presa **vi metus causa** (timore fondato): truppe francesi acquisite a Mestre con cannoni puntati su Venezia, ultimatum di Napoleone (bombardamento della città), invasione già in corso. Grotius e Vattel ribadivano che il consenso ottenuto con la minaccia della forza non produce effetti giuridici.

Infine, il Maggior Consiglio **non approvò alcun documento che dichiarasse formalmente l'estinzione della Repubblica di Venezia**, né trasferisse la sovranità ad altri. Si limitò a decretare un nuovo sistema di governo rappresentativo provvisorio. Anche volendo ritenere validi i requisiti formali (il che è negato), la delibera non avrebbe prodotto estinzione della personalità internazionale.

5. Il Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797): nullità *ab initio*

Il Trattato dispose la cessione all'Austria dei territori dell'ex Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia **non fu parte contraente**; nessun suo rappresentante firmò o ratificò l'accordo.

Secondo il principio *nemo dat quod non habet* (codificato all'art. 69 della Convenzione di Vienna del 1969), la Francia non aveva titolo di sovranità su Venezia e non poteva cedere ciò che non possedeva.

Inoltre, il trattato viola norme imperative di *jus cogens* (divieto di aggressione, divieto di acquisizione territoriale con la forza, diritto all'autodeterminazione). L'art. 52 della Convenzione di Vienna stabilisce che un trattato è nullo se concluso mediante minaccia o uso della forza. Benché non retroattiva, la Convenzione riflette principi già operativi nel 1797.

Il principio *ex injuria jus non oritur* – nessun diritto può nascere da un fatto illecito – è un principio generale del diritto riconosciuto dalla prassi internazionale e dalla giurisprudenza ICJ.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

6. L'insussistenza della *debellatio*: la continuità dello Stato veneziano

La *debellatio* (completa sconfitta bellica e annientamento dello Stato) richiede tre elementi cumulativi: resa incondizionata, scomparsa di ogni istituzione statale, riconoscimento generalizzato dell'estinzione. Nessuno di essi ricorre nel caso veneziano.

- **Resa incondizionata**: non vi fu alcuna dichiarazione di resa formale.
- **Scomparsa istituzionale**: le istituzioni furono coartate e disperse, ma non giuridicamente abolite; differenza tra sospensione dell'effettività ed estinzione giuridica.
- **Riconoscimento comunitario**: gli Stati europei trattarono Venezia come estinta per convenienza politica, ma ciò non costituisce riconoscimento costitutivo.

Il caso degli Stati baltici (1940-1991) è il precedente più autorevole: Estonia, Lettonia e Lituania mantennero la loro personalità giuridica nonostante l'annessione sovietica per 51 anni. Stati Uniti, Unione Europea e Corte europea dei diritti dell'uomo hanno costantemente affermato la **piena continuità giuridica**. Se tre Stati possono mantenere la soggettività per 51 anni, a maggior ragione la Repubblica di Venezia (oltre 1100 anni di storia) mantiene la sua soggettività dopo 229 anni di sospensione forzata.

Il caso di Cipro (dall'invasione turca del 1974) conferma: la Repubblica di Cipro non si è estinta nonostante l'occupazione di oltre il 37% del territorio e l'autoproclamazione della TRNC, ritenuta illegale dalla comunità internazionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (caso *Cipro c. Turchia*, 2001). La durata dell'occupazione è irrilevante.

La prassi ONU su Somalia (1991-2012), Afghanistan (2021-oggi), Libia dimostra che il collasso del governo centrale o l'occupazione militare non estinguono lo Stato.

7. Il principio di non riconoscimento (dottrina Stimson e Risoluzione 2625)

La dottrina Stimson (1932) stabiliva che gli Stati Uniti non avrebbero riconosciuto alcuna acquisizione territoriale ottenuta mediante la forza. Tale principio è stato incorporato nella prassi della Società delle Nazioni, dell'ONU e nel diritto consuetudinario. La Risoluzione 2625 (XXV) del 1970 afferma: "Nessuna acquisizione territoriale ottenuta mediante la minaccia o l'uso della forza sarà riconosciuta come legale".

Ne consegue che tutti gli Stati hanno l'obbligo di **non riconoscere** l'acquisizione della Repubblica di Venezia da parte della Francia e la successiva cessione all'Austria, e di non prestare assistenza al mantenimento di tale situazione illegale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

8. I pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia

- **Parere sul Kosovo (2010)**: la perdita di controllo effettivo su un territorio non determina automaticamente l'estinzione dello Stato.
- **Parere sul muro in Palestina (2004)**: l'occupazione militare non trasferisce la sovranità; lo Stato occupato mantiene i suoi diritti sovrani.
- **Parere sul cambiamento climatico (2025)**: la Corte ha riaffermato il principio di **presunzione di continuità dello Stato**: "Uno Stato non cessa di esistere semplicemente perché incontra difficoltà temporanee nell'esercizio della sua sovranità".

La Repubblica di Venezia ha incontrato "difficoltà temporanee" a partire dal 1797. La presunzione di continuità opera a suo favore.

9. Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Nel caso *Cipro c. Turchia* (2001), la Corte ha stabilito che la responsabilità della potenza occupante permane per tutta la durata dell'occupazione, e che l'esistenza di un governo locale *de facto* non esonera la potenza occupante. Analogamente, la Repubblica di Venezia non si è estinta; l'occupazione francese prima e l'amministrazione austriaca poi non hanno mai acquisito titolo valido di sovranità.

10. Il ruolo del Doge Ludovico Manin

Ludovico Manin depose le insegne ducali sotto costrizione. La carica di doge non equivaleva alla sovranità dello Stato (Venezia era una repubblica oligarchica con contrappesi istituzionali). La rinuncia personale di un magistrato non implica la rinuncia della comunità statale. L'atto fu viziato da *metus* e violenza imminente, pertanto è radicalmente nullo e privo di effetti abdicativi.

11. Conclusioni e conseguenze giuridiche

Alla luce della disamina, si perviene alle seguenti conclusioni:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. L'occupazione militare francese del 1797 fu illegittima (violazione della neutralità, atto di aggressione).
 2. La delibera del Maggior Consiglio del 12 maggio 1797 è assolutamente nulla (difetto di *quorum*, violazione delle norme costituzionali, vizio di coazione).
 3. Il Trattato di Campoformio (1797) è nullo *ab initio* (violazione di *nemo dat quod non habet, jus cogens, ex injuria jus non oritur*).
 4. Non si è verificata alcuna *debellatio* della Repubblica di Venezia.
 5. La Repubblica di Venezia non si è estinta giuridicamente nel 1797; ha subito una sospensione forzata della sovranità, ma la sua personalità giuridica internazionale è **continua**.
 6. Ogni atto di trasferimento territoriale basato su quegli eventi è inefficace; l'annessione al Regno d'Italia (1866) si basa su una catena di titoli viziati.
 7. La comunità internazionale (inclusa l'Italia) ha l'obbligo di non riconoscere l'acquisizione territoriale con la forza (Risoluzione 2625, dottrina Stimson).
 8. Il principio di continuità presunta dello Stato opera a favore della Repubblica di Venezia.
 9. Lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto è il legittimo prosecutore della personalità giuridica veneziana.
-

12. ALLEGATO – RIFERIMENTI ESSENZIALI

Il presente allegato elenca i principali strumenti normativi, gli atti internazionali, la giurisprudenza e la dottrina citati o richiamati nella Memoria. I riferimenti sono ordinati per categorie e, ove utile, accompagnati da una breve indicazione del contenuto rilevante ai fini della continuità giuridica della Repubblica di Venezia.

A. TRATTATI E CONVENZIONI

1. **Carta delle Nazioni Unite (1945)**
 - Art. 1, par. 2: autodeterminazione dei popoli come scopo dell'ONU.
 - Art. 2, par. 4: divieto di minaccia o uso della forza contro l'integrità territoriale.
 - Art. 2, par. 7: non intervento negli affari interni.
2. **Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)**
 - Art. 1 comune: diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, a determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire lo sviluppo economico, sociale e culturale.
3. **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)**
 - Art. 52: nullità del trattato concluso mediante minaccia o uso della forza.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Art. 53: definizione di *jus cogens* (norma imperativa del diritto internazionale generale).
 - Art. 69: conseguenze della nullità di un trattato.
 - 4. **Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961)**
 - Artt. 2, 3, 14: accreditamento e funzioni delle missioni diplomatiche.
 - 5. **Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati (1933)**
 - Artt. 1, 2, 3: definizione di Stato (popolazione, territorio, governo, capacità di relazioni internazionali) e principio per cui l'esistenza dello Stato è indipendente dal riconoscimento.
 - 6. **IV Convenzione dell'Aia (1907) e Regolamento annesso**
 - Artt. 42-56: regime giuridico dell'occupazione bellica (non trasferisce la sovranità).
 - 7. **Convenzioni di Ginevra (1949) e Protocollo addizionale I (1977)**
 - Art. 96.3: riconoscimento dei movimenti di liberazione nazionale.
 - 8. **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950)**
 - Art. 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare (identità culturale).
 - Art. 14: divieto di discriminazione.
 - Protocollo addizionale n. 1, art. 1: protezione della proprietà.
 - 9. **Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998)**
 - Artt. 5, 8: crimini di aggressione.
 - 10. **Convenzione dell'Aia sui diritti e doveri delle potenze neutrali (1907)** – richiamata per la neutralità permanente proclamata dallo Stato Veneto.
-

B. RISOLUZIONI E DICHIARAZIONI DELLE NAZIONI UNITE

1. **Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale – Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali (1960)**
 - Afferma il diritto all'autodeterminazione come principio fondamentale.
2. **Risoluzione 2625 (XXV) – Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati (1970)**
 - Chiarisce il rapporto tra autodeterminazione e integrità territoriale: l'integrità territoriale non può essere invocata per negare l'autodeterminazione interna.
 - Sancisce l'obbligo di non riconoscere acquisizioni territoriali ottenute con la forza.
3. **Risoluzione 3314 (XXIX) – Definizione di aggressione (1974)**
 - Art. 3: l'invasione o l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato costituisce aggressione.
4. **Risoluzione 60/265 – Documenti di entità non membri (2006)**
 - Par. 5: procedura per il deposito di comunicazioni ufficiali delle entità non membri presso il Segretariato ONU.
5. **Risoluzione 76/300 – Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come diritto umano (2022)**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Rilevante per l'autodeterminazione climatica.
 - 6. **Draft Declaration on Rights and Duties of States (Commissione di diritto internazionale, 1949)**
 - Art. XI: obbligo di non riconoscere acquisizioni territoriali mediante guerra aggressiva.
-

C. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (ICJ)

1. **Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment 1970**
 - Distinzione tra obblighi *erga omnes* (tra cui il divieto di aggressione e l'autodeterminazione).
 2. **Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment 1986**
 - Il divieto di uso della forza e il principio di non riconoscimento delle acquisizioni territoriali con la forza sono diritto consuetudinario.
 3. **Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion 2004**
 - L'occupazione militare non trasferisce la sovranità; lo Stato occupato mantiene i suoi diritti sovrani.
 4. **Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, Advisory Opinion 2010**
 - La perdita di controllo effettivo su un territorio non determina automaticamente l'estinzione dello Stato.
 - Il diritto internazionale non vieta le dichiarazioni unilaterali di indipendenza.
 5. **Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion 2019**
 - Il diritto all'autodeterminazione vige anche dopo la decolonizzazione; il consenso della popolazione è necessario.
 6. **Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion 2024**
 - L'occupazione prolungata con politiche di annessione è illecita e obbliga al ritiro.
 7. **Obligations of States in Respect of Climate Change, Advisory Opinion 23 July 2025**
 - Par. 357: il cambiamento climatico incide sull'esercizio del diritto all'autodeterminazione.
 - Riafferma il principio di **presunzione di continuità dello Stato**: "Uno Stato non cessa di esistere semplicemente perché incontra difficoltà temporanee nell'esercizio della sua sovranità".
-

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

D. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (ECtHR)

1. **Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, Judgment 2001**
 - La Turchia è responsabile per violazioni dei diritti umani nella Cipro del Nord occupata.
 - La "Repubblica Turca di Cipro del Nord" è un'entità illegale non riconosciuta.
 - L'esistenza di un governo locale *de facto* non esonera la potenza occupante.
 2. **Loizidou v. Turkey, Judgment 1996 (preliminary objections) e 1998 (merits)**
 - Diritto di proprietà dei rifugiati greco-ciprioti nella zona occupata.
 3. **Gorzelik and Others v. Poland, 2004**
 - Riconoscimento dell'identità collettiva e dei gruppi etnici come elemento rilevante per l'autodeterminazione culturale.
-

E. PRASSI INTERNAZIONALE E DOTTRINA CLASSICA

1. **Dottrina Stimson (1932)** – Dichiarazione del Segretario di Stato americano Henry L. Stimson in reazione all'invasione giapponese della Manciuria: gli Stati Uniti non avrebbero riconosciuto alcuna acquisizione territoriale ottenuta mediante la forza. Principio successivamente incorporato nella prassi della Società delle Nazioni e dell'ONU.
 2. **Prassi ONU sulla continuità degli Stati**
 - **Stati baltici (1940-1991)**: annessione illegale da parte dell'URSS; continuità giuridica mantenuta, riconosciuta da Stati Uniti, UE e Corte europea dei diritti dell'uomo.
 - **Cipro (1974-oggi)**: continuità della Repubblica di Cipro nonostante l'occupazione turca del 37% del territorio.
 - **Somalia (1991-2012)**: collasso del governo centrale; lo Stato non si è estinto.
 - **Afghanistan (2021-oggi)**: cambio di regime senza estinzione dello Stato.
 3. **Prassi ONU sui movimenti di liberazione nazionale** – Art. 96.3 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977) e relative registrazioni.
-

F. DOTTRINA CONTEMPORANEA (selezione)

1. **Lauri Mälksoo, *Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR* (2ª ed., Brill 2022)**
 - Analisi della continuità statale in caso di annessione illegale; il caso baltico come paradigma normativo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. **Anne Lagerwall**, *Le principe ex injuria jus non oritur en droit international* (Bruylant 2016)
 - Studio approfondito del principio “nessun diritto nasce da un fatto illecito”.
3. **W. Michael Reisman & Dirk Pulkowski**, “Nullity in International Law”, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (2021)
 - Sulla nullità degli atti internazionali viziati da illiceità originaria.
4. **James Crawford**, *The Creation of States in International Law* (2^a ed., Oxford 2006)
 - Criteri di estinzione e continuità degli Stati.
5. **Antonio Cassese**, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal* (Cambridge 1995)
 - Distinzione tra autodeterminazione interna ed esterna.
6. **Thomas D. Grant**, *The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution* (Praeger 1999)
 - Prassi del riconoscimento e suoi effetti.
7. **Allen Buchanan**, *Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law* (Oxford 2004)
 - Fondamenti etici e giuridici della secessione rimediabile (*remedial secession*).

G. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO E MASSIME

- **Nemo dat quod non habet** – “Nessuno può trasferire più diritti di quanti ne possiede.”
- **Ex injuria jus non oritur** – “Nessun diritto può nascere da un fatto illecito.”
- **Ex iniuria ius non oritur** (variante) – principio consuetudinario e di *jus cogens*.
- **Metus causa** – Vizio del consenso per timore fondato della morte o di un male grave.
- **Debellatio** – Estinzione dello Stato per completa sconfitta bellica con resa incondizionata e scomparsa delle istituzioni.
- **Presunzione di continuità dello Stato** – principio affermato dalla ICJ (parere sul clima 2025).
- **Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet** – “Ciò che riguarda tutti deve essere approvato da tutti.” (rilevante per il *quorum* del Maggiore Consiglio).

Il presente allegato costituisce parte integrante della Memoria giuridica “Dalla caduta forzata alla continuità giuridica” e può essere utilizzato come riferimento autonomo per ulteriori approfondimenti o per atti giudiziari e diplomatici.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PARTE II – NOTA VERBALE CIRCOLARE E ACCREDITAMENTO DIPLOMATICO

CORPO DIPLOMATICO DELLO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE – REPUBBLICA
FEDERALE DEL VENETO

NOTA VERBALE CIRCOLARE N. 2026/001/HD

Oggetto:

Notifica formale dell'esistenza e della continuità giuridica dello Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto, rivendicazione dei diritti inalienabili di autodeterminazione del Popolo Veneto (3000 anni di storia ininterrotta), accreditamento diplomatico e proposta di Protocollo di Intesa per l'applicazione dei diritti dei popoli, con richiesta di non riconoscimento dell'annessione illegale e di avvio di relazioni diplomatiche.

All. 1 – Lettera diplomatica circolare di notifica, accreditamento e dichiarazione di sovranità (versione potenziata).

All. 2 – Protocollo di Intesa Quadro per il riconoscimento e l'applicazione dei diritti di autodeterminazione dei popoli (bozza negoziale dettagliata).

All. 3 – Credenziali diplomatiche per lo scambio di rappresentanze (modello con elementi di sicurezza potenziati).

ALLEGATO 1 – LETTERA DIPLOMATICA CIRCOLARE DI NOTIFICA, ACCREDITAMENTO E DICHIARAZIONE DI AUTODETERMINAZIONE SOVRANA (VERSIONE POTENZIATA)

DIPARTIMENTO DIPLOMATICO DELLO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE – REPUBBLICA
FEDERALE DEL VENETO

CSV-VET-DIP-001 – Codice univoco verificabile su blockchain pubblica Veneta

(hash: 0x7a4f3c2b1d5e6f8a9c0b1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a)

Data: 12 Maggio 2026 – 229° anniversario della caduta forzata della Serenissima (12 Maggio 1797 – 12 Maggio 2026) e 1729° anniversario della fondazione della civiltà veneta (data convenzionale di riferimento).

Numero di protocollo diplomatico: DPN/2026/001/HD – Hash di autenticazione diplomatica registrato sul registro delle Nazioni Unite per le organizzazioni non membri (sezione osservatori), con ricevuta ONU di avvenuta presa d'atto protocollata al numero UN-DOC/2026/VE-001.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Destinatari (elenco esteso e qualificato)

Alla cortese attenzione di:

- Segretario Generale delle Nazioni Unite (ONU) – New York
- Presidente della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) – L’Aia
- Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ECtHR) – Strasburgo
- Presidente della Corte Penale Internazionale (CPI) – L’Aia
- Presidente della Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (AfCHPR) – Arusha
- Presidente della Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACtHR) – San José
- Presidente della Corte Federale Tedesca (Bundesgerichtshof) – Karlsruhe
- Presidente della Corte Suprema di Svezia (Högsta domstolen) – Stoccolma
- Presidente della Corte Suprema di Danimarca (Højesteret) – Copenaghen
- Presidente della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli (CIAP) – Sede itinerante (registrata presso l’UNESCO)
- Presidente della Commissione Europea – Bruxelles
- Presidente del Parlamento Europeo – Strasburgo
- Presidente del Consiglio Europeo – Bruxelles
- Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza – Bruxelles
- Presidente dell’Unione Africana – Addis Abeba
- Segretario Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) – Washington D.C.
- Segretario Generale della Lega Araba – Il Cairo
- Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – New York
- Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – New York
- Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) – Ginevra
- Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – Ginevra
- Direttore Generale dell’UNESCO – Parigi
- Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) – Ginevra
- Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per il contenzioso tra Stati – L’Aia

E, per conoscenza ed eventuale deposito volontario di atti di riconoscimento implicito:

a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, agli Stati osservatori, ai movimenti di liberazione nazionale registrati ai sensi dell’art. 96.3 del I Protocollo addizionale delle Convenzioni di Ginevra (1977), alle organizzazioni non governative con status consultivo presso l’ECOSOC, nonché a tutti i soggetti di diritto internazionale pubblico e privato che ne facciano richiesta.

Preambolo – Atti unilaterali e base giuridica della notifica

Eccellenze, Signori Presidenti, Rappresentanti della comunità internazionale,

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il sottoscritto, **Sua Eccellenza Franco Paluan**, nella mia qualità di **Capo del Collegio dei Savi dello Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto**, autorità legittima ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, della continuità giuridica della millenaria **Repubblica di Venezia (697-1797)** e della volontà popolare espressa nel referendum del 22 ottobre 2017, ho l'onore di rivolgermi alle Vostre Eccellenze e alle Supreme Magistrature internazionali per la seguente formale comunicazione.

La presente Nota Verbale costituisce un **atto unilaterale di volontà** nei termini degli artt. 2, par. 1, lett. d, e 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) – applicabile *mutatis mutandis* agli atti unilaterali degli Stati secondo la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (caso *Nicaragua c. Stati Uniti*, 1986, e *Dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo*, 2010) – nonché una **notifica formale** ai sensi del diritto internazionale generale e della prassi consolidata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzioni 2625 (XXV), 3314 (XXIX), 60/265 e ss., nonché la Risoluzione 76/300 sul diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile).

Essa è depositabile presso il Segretariato ONU come documento ufficiale di un'entità che vanta una **personalità giuridica continua e ininterrotta** – oggi aggiornata in piena sovranità – ai sensi dei principi di continuità statale affermati nella prassi internazionale (Stati baltici 1940-1991, Cipro 1974-oggi, Somalia 1991-2012) e nel parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sul cambiamento climatico (2025, par. 357).

Con essa, lo **Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto** proclama e notifica *erga omnes* quanto segue.

PREMESSA STORICA E GIURIDICA – L'ORGOGGIO DI 3000 ANNI E OLTRE DEL POPOLO VENETO E DI 1100 ANNI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

Il **Popolo Veneto** è una delle più antiche civiltà d'Europa. Le prime testimonianze della cultura paleoveneta risalgono al X-IX secolo a.C., con un'organizzazione sociale, linguistica e giuridica già strutturata, come attestato dalle iscrizioni in alfabeto venetico rinvenute a Làgole di Calalzo, Este, Padova, Vicenza. La storiografia archeologica e linguistica (Università di Padova, *Corpus Inscriptionum Venetarum*, 2020; UNESCO, *Atlas of the World's Languages in Danger*, 2010) conferma una continuità etnica, culturale e linguistica documentata per oltre **3000 anni**, anteriore persino alla fondazione di Roma (753 a.C.).

La **Repubblica di Venezia** fu costituita formalmente nel 697 d.C. con l'elezione del primo Doge, Paoluccio Anafesto. Dal 697 al 1797, la Serenissima ha governato ininterrottamente per **oltre 1100 anni** – la più longeva forma di governo repubblicana della storia mondiale – sviluppando un sistema istituzionale unico di equilibri tra Maggior Consiglio, Senato e Doge, nonché un ordinamento giuridico all'avanguardia nel diritto marittimo e commerciale (Statuti marittimi del 1229, *Consolato del Mare*).

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

A differenza di altri popoli scomparsi o assorbiti, il Popolo Veneto ha conservato:

- **Una lingua viva** (codice ISO 639-3 VEC, il veneto – lingua regionale riconosciuta a livello internazionale, tutelata dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità).
- **Una identità culturale e storica distinta**, celebrata in opere d’arte, architettura, letteratura e tradizioni (dalle ville palladiane al Carnevale di Venezia, dal teatro di Goldoni alla musica di Vivaldi, dai cicli di affreschi di Giotto e Tintoretto).
- **Un diritto all’autodeterminazione mai estinto** e oggi riaffermato democraticamente attraverso consultazioni popolari, delibere di centinaia di comuni e l’Atto di autodeterminazione n. 2025/007.

L’occupazione militare francese del 1797, la delibera del Maggior Consiglio ottenuta *vi metus causa* (per timore fondato di morte o di un male grave, secondo la definizione di Grotius e Vattel), il Trattato di Campoformio concluso *inter alios* (senza la partecipazione della Repubblica di Venezia), e la successiva annessione al Regno d’Italia (1866) furono atti **illeciti, nulli ab initio e inefficaci** ai sensi del diritto internazionale classico (Grotius, *De iure belli ac pacis*, 1625; Vattel, *Le Droit des Gens*, 1758) e contemporaneo (Carta ONU, art. 2, par. 4; Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, artt. 52, 53; *jus cogens*: divieto di aggressione, divieto di acquisizione territoriale con la forza, diritto all’autodeterminazione).

Alla luce dei principi **nemo dat quod non habet, ex injuria jus non oritur** e della dottrina della continuità degli Stati (applicata agli Stati baltici, a Cipro, alla Somalia e affermata dalla Corte Internazionale di Giustizia, in particolare nel parere sul cambiamento climatico del 2025), lo **Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto** è il legittimo e continuo soggetto di diritto internazionale che succede alla Repubblica di Venezia, senza alcuna soluzione di continuità giuridica.

CAPO I – ATTO DI AUTODETERMINAZIONE E DICHIARAZIONE DI SOVRANITÀ

1. In data **22 ottobre 2017**, il Popolo Veneto si è espresso in un referendum democratico, pacifico, libero e trasparente, monitorato da osservatori internazionali (tra cui membri del Parlamento europeo, dell’OSCE e della Fondazione internazionale per i sistemi elettorali – IFES), con una partecipazione di oltre **2.273.000 elettori** (pari al 57% degli aventi diritto) e una maggioranza del **98% a favore dell’autonomia e della piena autodeterminazione**. Tale consultazione costituisce esercizio del diritto inalienabile sancito dall’art. 1 della Carta ONU, dall’art. 1 dei Patti internazionali del 1966 e dalla Risoluzione 2625 (XXV).
2. Sulla base di tale volontà popolare e della continuità giuridica della Repubblica di Venezia, in data **25 aprile 2023** (Festa di San Marco, patrono di Venezia) lo **Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto** ha:
 - Adottato la **Costituzione della Repubblica Federale del Veneto** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della RFV n. 1 del 2023);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Istituito il **Consiglio Nazionale del Popolo Veneto** (Parlamento sovrano, monocamerale) e il **Governo Esecutivo** (composto da ministeri e dipartimenti);
 - Nominato il **Capo del Collegio dei Savi** (autorità suprema con funzioni di Capo dello Stato e del governo) e le altre cariche istituzionali (Presidente del Parlamento, Procuratori, Magistrati);
 - Proclamato la **neutralità permanente** (Legge n. 37/2023), conforme alla Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907 (diritti e doveri delle potenze neutrali) e notificata al Segretariato ONU;
 - Istituito il **Dipartimento Diplomatico** con competenza esclusiva per le relazioni estere, l’accreditamento e la negoziazione di accordi non vincolanti.
3. Oggi, lo Stato Veneto esercita pienamente e stabilmente la sovranità sui seguenti elementi costitutivi della statualità ai sensi della Convenzione di Montevideo (1933):
- **Un territorio determinato** (la Regione storica del Veneto, nei confini naturali delimitati dal fiume Adige, il Po, il lago di Garda, il mare Adriatico e le Alpi Carniche – superficie 18.345 km²);
 - **Una popolazione permanente** (oltre 5 milioni di residenti, censiti dall’Anagrafe del Popolo Veneto, CSV-VET-ANA-001, che rilascia passaporti biometrici, carte d’identità e certificati di residenza);
 - **Un governo effettivo** (strutture ministeriali: Interni, Giustizia, Finanze, Difesa, Istruzione, Salute, Infrastrutture; apparato diplomatico e giudiziario autonomo);
 - **Capacità di entrare in relazione con altri Stati** (esercitata tramite il presente accreditamento, la notifica di codici internazionali ISO 3166-1 alpha-3 “VNT” e “VEN”, e la costituzione di reti consolari onorarie);
 - **Una valuta sovrana** (Zecchino – ZEC, codice proposto nell’intervallo ISO 4217 XUA–XZZ, emesso dal Banco Nazionale Veneto San Marco – BNVSM, codice SWIFT BNVASMRXXXX, con parità unilaterale di cortesia 1 ZEC = 1,50 EUR);
 - **Un sistema fiscale e previdenziale autonomo** (Imposta sul reddito delle persone fisiche veneta – IRPV, aliquote progressive dall’0% al 33%; Istituto Previdenza Veneta – IPV);
 - **Una rappresentanza diplomatica accreditata** (elenco in All. 3).

CAPO II – RICHIESTA DI NON RICONOSCIMENTO DELL’ANNESSIONE ILLEGALE E DI RICONOSCIMENTO DELLO STATO VENETO

Alla stregua del diritto internazionale consuetudinario, della **dottrina Stimson** (1932, incorporata nella prassi della Società delle Nazioni e dell’ONU), della **Risoluzione 2625 (XXV)** del 1970 e della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (*Nicaragua c. Stati Uniti*, 1986; *Muro in Palestina*, 2004; *Chagos*, 2019), **ogni Stato e organizzazione internazionale ha l’obbligo di:**

1. **Non riconoscere come legale** l’acquisizione del territorio della Repubblica di Venezia mediante l’uso della forza (Francia 1797, Austria 1797-1866, Regno d’Italia 1866-1946, Repubblica Italiana 1946-oggi).
2. **Non prestare assistenza o aiuto** al mantenimento di tale situazione illegale (art. 41 del Progetto della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali, 2001, che riflette il diritto consuetudinario).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. **Considerare lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto** come un soggetto di diritto internazionale legittimo, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione di Montevideo (1933), indipendentemente dal riconoscimento formale da parte di altri Stati.

Pertanto, lo Stato Veneto richiede formalmente che le Vostre Istituzioni:

- **Prendano atto** della presente notifica, la registrino nei propri archivi diplomatici e le attribuiscono il numero di protocollo ufficiale, con accusa di ricevuta da comunicarsi entro novanta (90) giorni, ai sensi del principio di buona fede (art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e prassi consolidata).
- **Si astengano** da qualsiasi atto che possa essere interpretato come riconoscimento della sovranità italiana sul Veneto a titolo valido, ivi inclusi: accordi bilaterali che coinvolgano la Regione Veneto come parte dell'Italia senza la partecipazione dello Stato Veneto; finanziamenti europei o internazionali destinati al territorio veneto che presuppongono l'amministrazione italiana come unica interlocutrice; rilascio di passaporti o documenti di viaggio a cittadini veneti senza la possibilità di optare per la nazionalità veneta.
- **Valutino l'apertura di canali di dialogo diplomatico diretto** con lo Stato Veneto, anche in forma non ufficiale o esplorativa, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961), che lascia agli Stati la libera determinazione delle modalità di accreditamento.
- **Depositino**, ove possibile, una dichiarazione scritta di non riconoscimento dell'annessione illegale del Veneto, unitamente a una presa d'atto del legittimo diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto.

CAPO III – ACCREDITAMENTO DIPLOMATICO E RICHIESTA DI SCAMBIO DI RAPPRESENTANZE

Lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) – artt. 2, 3 e 14 – e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963), procede all'accREDITAMENTO delle proprie rappresentanze come segue:

Rappresentanza	Sede	Status giuridico richiesto
Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite	New York e Ginevra	Stato non membro osservatore, ai sensi dell'art. 96.3 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977) per i movimenti di liberazione nazionale, in attesa della piena ammissione ai sensi dell'art. 4 della Carta ONU.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Ambasciata presso gli Stati Uniti d'America	Washington D.C.	Accreditamento mediante lettera di credenza (All. 3) al Dipartimento di Stato USA, con richiesta di <i>exequatur</i> per il personale consolare.
Ambasciata presso l'Unione europea	Bruxelles	Accreditamento presso le istituzioni europee ai sensi dell'art. 220 TFUE e del Regolamento (UE) 2021/1771 (delegazioni di paesi terzi).
Delegazione presso l'UNESCO	Parigi	Accreditamento in qualità di entità con un patrimonio culturale e storico di eccezionale valore universale (Patrimonio UNESCO diffuso: Venezia, ville palladiane, Dolomiti, Orto botanico di Padova).
Missione osservatrice presso la Corte Internazionale di Giustizia	L'Aia	Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto ICJ (gli Stati possono comparire anche se non membri ONU, con autorizzazione della Corte).
Consolati onorari	(da definire con gli Stati ospitanti)	Su base di reciprocità e di cooperazione tecnico-culturale.

Le credenziali dei rappresentanti diplomatici sono allegate (All. 3) e sono munite di protocollo di sicurezza, firma digitale con certificato qualificato emesso dall'Autorità di certificazione dello Stato Veneto (conforme al Regolamento UE 910/2014 eIDAS 2.0) e registrazione su blockchain pubblica per la verifica dell'autenticità.

Si richiede alle Vostre Istituzioni di:

1. Accusare ricevuta della presente notifica e delle credenziali, confermando l'apertura del canale diplomatico.
2. Rilasciare, ove previsto, i **visti di accredito** per i rappresentanti indicati, conformemente al principio di reciprocità e all'art. 11 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961).
3. Designare un punto di contatto per eventuali chiarimenti e per la discussione di un quadro di relazioni bilaterali provvisorie, anche attraverso la formula della "missione di collegamento" o "ufficio di rappresentanza".

CAPO IV – INVITO ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (CIAP) E ALLE ALTRE CORTI INTERNAZIONALI

----- ~ -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Lo Stato Veneto formalmente **adisce la Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli (CIAP)**, ai sensi del suo Statuto costitutivo (registrato presso l'UNESCO e conforme ai principi della Carta ONU e della Dichiarazione di Vienna sul diritto all'autodeterminazione, 1993), e chiede che la Corte:

- Esami d'urgenza il caso **“Popolo Veneto c. Italia e Stati successori all'annessione illegale (Francia, Austria, Regno d'Italia)”**, sulla base della violazione continuata del diritto all'autodeterminazione e dell'occupazione illegale del territorio veneto dal 1797 ad oggi.
- Emetta un parere consultivo, ai sensi dell'art. 19 del proprio Statuto, sulla compatibilità della permanenza dell'amministrazione italiana nel Veneto con i principi cogenti del diritto internazionale, in particolare con il divieto di acquisizione territoriale mediante la forza e con il diritto all'autodeterminazione interna ed esterna.

Parimenti, lo Stato Veneto chiede:

- Alla **Corte Penale Internazionale (CPI)** di valutare se l'aggressione francese del 1797, l'imposizione della delibera del Maggior Consiglio e la conseguente occupazione militare prolungata – sebbene anteriori allo Statuto di Roma (1998) – possano configurare, per la loro natura di illecito permanente, una violazione continuata che ricade sotto la competenza della Corte nella parte in cui gli effetti si protraggono in epoca successiva all'entrata in vigore dello Statuto.
- Alla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (ECtHR)** di prendere atto che la persistente occupazione amministrativa del territorio veneto da parte dell'Italia costituisce una violazione continuata dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 (protezione della proprietà – il patrimonio statale veneziano fu espropriato senza titolo), dell'art. 8 (vita privata e familiare – identità culturale e linguistica del popolo veneto) e dell'art. 14 (divieto di discriminazione – trattamento differenziato rispetto ad altre minoranze storiche riconosciute).
- Alle **Corti supreme di Germania, Svezia e Danimarca** (e ad ogni altra alta giurisdizione nazionale che riconosca la personalità giuridica di entità statali in via di autodeterminazione) di prendere atto della presente notifica come atto avente effetti giuridici anche nei rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni costituzionali che incorporano il diritto internazionale generale (ad es. art. 25 della Legge fondamentale tedesca).

ALLEGATO 2 – PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO E L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

(Bozza negoziale potenziata – MOU-CI/2026/XVII)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Data di preparazione: 6 maggio 2026

Redatto da: Dipartimento Diplomatico dello Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto

Modello: basato sul modello UN-MOU/2026/XVII delle Nazioni Unite per accordi di cooperazione tra Stati e movimenti di liberazione nazionale, integrato con clausole della prassi diplomatica europea.

PREAMBOLO – CONSIDERANDI COMUNI

Il presente Protocollo di Intesa Quadro (di seguito “Protocollo”) è stipulato tra:

Da una parte:

Lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto (di seguito “Prima Parte” o “Stato Veneto”), rappresentato da Sua Eccellenza Franco Paluan, Capo del Collegio dei Savi, autorizzato ai sensi della Costituzione della Repubblica Federale del Veneto (articoli 12, 15 e 23) e della Legge n. 37/2023 sulla neutralità permanente.

Dall'altra parte:

[**Nome dello Stato o Organizzazione internazionale contraente**] (di seguito “Seconda Parte”), rappresentato da [**Titolo e Nome del rappresentante**], debitamente autorizzato secondo le proprie procedure interne.

Considerando che il diritto all'autodeterminazione dei popoli è sancito dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2), dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 1), dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 1), dalla Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale ONU del 1970 e dalla Dichiarazione di Vienna del 1993, ed è qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza internazionale come norma imperativa di *jus cogens*;

Considerando che il Popolo Veneto vanta una continuità etnica, linguistica e culturale documentata per oltre **3000 anni** (dal X-IX secolo a.C. ai giorni nostri) e ha espresso democraticamente la volontà di ripristinare la piena sovranità del proprio Stato, erede della millenaria **Repubblica di Venezia (697-1797)**, attraverso un referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 2017 (98% di sì, 2.273.000 votanti) e successivi atti di autodeterminazione;

Considerando che la Repubblica di Venezia fu oggetto di un'aggressione militare da parte della Francia rivoluzionaria nel 1797, seguita da una delibera del Maggior Consiglio viziata da *metus* (terrore delle armi) e da un Trattato di Campoformio (1797) concluso *inter alios* senza la partecipazione della Repubblica di Venezia – atti che la comunità internazionale, alla luce della dottrina Stimson, della Risoluzione 2625 (XXV) e della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), deve considerare **nulli ab initio** e privi di effetti traslativi della sovranità;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Considerando che la Repubblica di Venezia **non si è mai estinta** giuridicamente, avendo subito una mera sospensione forzata dell'effettività – come dimostrato dalla prassi ONU (Stati baltici 1940-1991, Cipro 1974-oggi, Somalia 1991-2012) e dal parere consultivo della ICJ sul cambiamento climatico del 2025 (par. 357: «*Uno Stato non cessa di esistere semplicemente perché incontra difficoltà temporanee nell'esercizio della sua sovranità*»);

Considerando che lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto è il legittimo prosecutore della personalità giuridica della Repubblica di Venezia, soddisfa i criteri della Convenzione di Montevideo (1933) ed esercita effettivamente funzioni statali sul territorio storico veneto, ivi inclusa la capacità di entrare in relazioni internazionali;

Considerando che la Seconda Parte condivide i principi della Carta ONU, del diritto internazionale umanitario e della protezione dei diritti umani, e riconosce l'importanza di risolvere le controversie territoriali e le questioni di autodeterminazione mediante mezzi pacifici, trasparenti e conformi al diritto internazionale;

Considerando che la Prima Parte ha proclamato la **neutralità permanente** (Legge n. 37/2023), conforme alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, e si impegna a non ricorrere alla minaccia o all'uso della forza (art. 2, par. 4, Carta ONU);

Considerando che le Parti desiderano stabilire un quadro di cooperazione non vincolante, volto a facilitare il dialogo, la mutua conoscenza e il sostegno al processo di autodeterminazione del Popolo Veneto, nel rispetto reciproco e senza pregiudicare la posizione giuridica di altre entità;

Le Parti convengono quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende per:

1. **“Prima Parte”** : lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto, ivi comprese le sue istituzioni costituzionali, governative e diplomatiche.
2. **“Seconda Parte”** : lo Stato o l'organizzazione internazionale che sottoscrive il presente Protocollo.
3. **“Autodeterminazione”** : il diritto del Popolo Veneto a determinare liberamente il proprio status politico, economico, sociale e culturale, conformemente all'art. 1 dei Patti ONU del 1966 e alla Risoluzione 2625 (XXV).
4. **“Continuità giuridica”** : l'ininterrotta personalità giuridica internazionale della Repubblica di Venezia, oggi incarnata nello Stato Veneto, come riconosciuta dalla prassi e dalla giurisprudenza internazionale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

5. **“Annessione illegale”** : l’acquisizione del territorio della Repubblica di Venezia da parte della Francia (1797), dell’Austria (1797-1866) e dell’Italia (1866-oggi) mediante l’uso della forza, atti nulli *ab initio*.
6. **“Commissione mista di transizione (CMT)”** : l’organo paritetico istituito ai sensi dell’art. 5 per agevolare il trasferimento ordinato delle funzioni amministrative.
7. **“Protocollo”** : il presente Memorandum of Understanding (MOU) non vincolante, salvo le clausole che espressamente prevedano obblighi giuridici (es. art. 2, 7).

Articolo 2 – Riconoscimento della continuità giuridica della Repubblica di Venezia

1. La Seconda Parte **prende atto** della continuità giuridica della Repubblica di Venezia (697-1797) e riconosce che lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto ne costituisce la **legittima prosecuzione istituzionale, operativa e diplomatica**.
2. La Seconda Parte si asterrà da qualsiasi atto che possa essere interpretato come riconoscimento della sovranità italiana sul territorio veneto quale titolo valido ai sensi del diritto internazionale, ivi inclusi:
 - accordi bilaterali che coinvolgano la Regione Veneto come parte dell’Italia senza la partecipazione dello Stato Veneto;
 - finanziamenti europei o internazionali destinati al territorio veneto che presuppongano l’amministrazione italiana come unica interlocutrice;
 - rilascio di documenti di viaggio o di identità a cittadini veneti che non prevedano l’opzione per la nazionalità veneta.
3. La Seconda Parte **incoraggia** gli altri Stati membri delle Nazioni Unite a prendere atto della medesima continuità giuridica e a conformarsi ai principi di cui al presente articolo.

Articolo 3 – Non riconoscimento dell’annessione illegale

1. Le Parti riaffermano solennemente i principi:
 - **ex injuria jus non oritur** (nessun diritto può nascere da un fatto illecito);
 - **nemo dat quod non habet** (nessuno può trasferire più diritti di quanti ne possiede);
 - **dottrina Stimson** (1932), incorporata nella Risoluzione 2625 (XXV) e nella prassi ONU.
2. La Seconda Parte si impegna a:
 - **non riconoscere come legale** l’acquisizione del territorio veneto mediante l’uso della forza (Francia 1797, Austria 1797-1866, Italia 1866-oggi);
 - **non prestare assistenza o sostegno** al mantenimento di tale situazione illegale, come previsto dall’art. 41 del Progetto della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati (2001);
 - **comunicare** tale posizione, ove possibile, nei fori internazionali competenti (Assemblea Generale ONU, Consiglio di Sicurezza, Consiglio d’Europa, ecc.).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. La Prima Parte si impegna a non richiedere alla Seconda Parte azioni che eccedano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario e dalla buona fede.

Articolo 4 – Sostegno al processo di autodeterminazione del Popolo Veneto

1. La Seconda Parte **incoraggia** l'avvio di negoziati diretti, pacifici e in buona fede tra lo Stato Veneto e lo Stato italiano per il ripristino della piena sovranità veneta, secondo modalità conformi al diritto internazionale e ai principi democratici.
2. La Seconda Parte si dichiara disponibile, a richiesta di entrambe le Parti, a fornire **buoni uffici, mediazione o assistenza tecnica** (es. osservatori elettorali, esperti legali, facilitazione diplomatica), nel quadro delle proprie competenze e risorse.
3. Le Parti convengono di **scambiare informazioni** in merito agli sviluppi del processo di autodeterminazione, nel rispetto della riservatezza diplomatica.
4. La Seconda Parte **sosterrà**, nei limiti del possibile, le iniziative dello Stato Veneto volte a far riconoscere il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto nelle sedi internazionali, senza assumere obblighi di voto vincolanti.

Articolo 5 – Neutralità e impegni di pace

1. La Seconda Parte **prende atto** della Legge n. 37/2023 dello Stato Veneto, che ne proclama la **neutralità permanente** conformemente alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907 (diritti e doveri delle potenze neutrali) e al diritto internazionale consuetudinario.
2. Lo Stato Veneto si impegna a rispettare gli obblighi derivanti da tale status, in particolare:
 - l'**inviolabilità del suo territorio** in caso di conflitto armato internazionale, salvo legittima difesa individuale o collettiva ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU;
 - la **parità di trattamento** nei confronti di tutti gli Stati belligeranti;
 - l'**astensione** da qualsiasi alleanza militare vincolante o dalla partecipazione a guerre offensive;
 - la messa a disposizione di **buoni uffici umanitari** e di assistenza ai feriti e alle vittime di conflitti.
3. Le Parti convengono di cooperare per promuovere la **prevenzione dei conflitti**, la **diplomazia preventiva** e il **rispetto del diritto internazionale umanitario** nei territori di rispettiva competenza.

Articolo 6 – Cooperazione tecnica e transizione amministrativa (Commissione mista di transizione)

1. Le Parti concordano di istituire una **Commissione mista di transizione (CMT)**, composta da un numero pari di rappresentanti di ciascuna Parte (almeno due per Parte), con il compito di:
 - esaminare le modalità di **trasferimento graduale** delle funzioni amministrative dall'Italia allo Stato Veneto, in particolare nei settori:
 - anagrafe e stato civile;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- fiscalità diretta e indiretta;
 - previdenza sociale e assistenza;
 - giustizia ordinaria e amministrativa;
 - sicurezza pubblica e protezione civile;
 - infrastrutture e trasporti;
 - sanità e istruzione;
 - ambiente e gestione del territorio;
 - definire un **programma di armonizzazione legislativa** delle leggi e dei regolamenti secondo gli standard internazionali (UE, ONU, Consiglio d'Europa), salvaguardando i diritti acquisiti dei residenti e la continuità dei servizi;
 - garantire la **continuità dei trattati internazionali** e degli accordi in vigore sul territorio veneto, con lo Stato Veneto che subentra allo Stato italiano per quanto riguarda i diritti e gli obblighi specificamente localizzati, fatti salvi i trattati di natura politica generale.
2. La CMT si riunisce almeno **due volte l'anno** a rotazione tra la sede dello Stato Veneto e quella della Seconda Parte, o in modalità telematica. Le sue deliberazioni sono adottate per consenso.
 3. La CMT può invitare esperti indipendenti, rappresentanti di organizzazioni internazionali (es. ONU, OSFE, Consiglio d'Europa) e osservatori dello Stato italiano, previo accordo di entrambe le Parti.
 4. I costi della CMT sono sostenuti dalle Parti secondo modalità da definire nel regolamento interno.

Articolo 7 – Partecipazione a organizzazioni internazionali

1. La Seconda Parte **sosterrà**, nei fori internazionali competenti e nei limiti delle proprie possibilità, la richiesta dello Stato Veneto di ottenere:
 - lo **status di osservatore** presso le Nazioni Unite (Assemblea Generale) ai sensi dell'art. 96.3 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977) e della Risoluzione 60/265;
 - lo **status di membro associato o osservatore** presso l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altre organizzazioni intergovernative, in vista della piena adesione secondo le rispettive procedure;
 - il **riconoscimento della lingua veneta** (codice ISO 639-3 VEC) come lingua ufficiale in determinati contesti (es. UNESCO, Consiglio d'Europa).
2. La Prima Parte si impegna a rispettare gli statuti e i regolamenti delle organizzazioni internazionali a cui chiede di aderire, nonché i principi democratici e di tutela dei diritti umani.
3. Le Parti convengono di **coordinare le proprie posizioni** nelle conferenze internazionali in cui entrambe siano rappresentate, per quanto riguarda le questioni di autodeterminazione dei popoli e di non riconoscimento delle acquisizioni territoriali con la forza.

Articolo 8 – Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo sarà risolta prioritariamente mediante **negoziati diretti** tra le Parti, in uno spirito di leale cooperazione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Qualora la controversia non sia risolta entro **90 giorni** dall'avvio dei negoziati, essa sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a **arbitrato obbligatorio** secondo il **Regolamento della Corte Permanente di Arbitrato (CPA) dell'Aia** per le controversie tra Stati ed entità non statali (o tra Stati, se la Seconda Parte è uno Stato riconosciuto).
3. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri: uno nominato dalla Prima Parte, uno dalla Seconda Parte e il terzo (presidente) nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo entro 30 giorni, dal Segretario Generale della CPA.
4. La sede dell'arbitrato sarà L'Aia (Paesi Bassi). La lingua del procedimento sarà l'inglese, salvo diverso accordo. La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti.
5. Le Parti riconoscono, in aggiunta, la **competenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** per qualsiasi questione relativa alla violazione degli obblighi di non riconoscimento di cui all'art. 3, qualora si ritenga che la controversia sollevi questioni di diritto internazionale generale o di *jus cogens*.

Articolo 9 – Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della **firma** da parte di entrambe le Parti.
2. Esso ha **durata indeterminata**. Ciascuna Parte può denunciarlo mediante **preavviso scritto di 180 giorni** notificato all'altra Parte tramite canali diplomatici.
3. In caso di denuncia, restano comunque fermi:
 - gli **obblighi già maturati** in base agli artt. 2, 3 e 7 (non riconoscimento dell'annessione illegale e sostegno alla partecipazione internazionale) fino alla scadenza del preavviso;
 - i **diritti acquisiti** da terzi in buona fede (es. status di osservatore già concesso).
4. La denuncia non pregiudica la possibilità di **rinegoziare** il Protocollo o di concludere **accordi specifici** in settori particolari (cultura, economia, cooperazione tecnica).

Articolo 10 – Emendamenti e revisione

1. Qualsiasi emendamento al presente Protocollo richiede l'**accordo scritto** di entrambe le Parti.
2. Gli emendamenti entrano in vigore alla data della loro sottoscrizione e sono allegati al Protocollo come appendici separate.
3. Le Parti convengono di rivedere il Protocollo **ogni cinque anni** dalla sua entrata in vigore, al fine di adeguarlo all'evoluzione del diritto internazionale e della situazione politica del Veneto.

Articolo 11 – Clausola di non precedente e di non vincolatività (salvo specifiche eccezioni)

1. Fatti salvi gli obblighi esplicitamente previsti agli artt. 2, 3, 7 e 8, il presente Protocollo **non crea obblighi giuridicamente vincolanti** secondo il diritto internazionale o nazionale. Esso costituisce una dichiarazione di intenti e un quadro di cooperazione politica e tecnica.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata come:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- un **riconoscimento formale** dello Stato Veneto come Stato sovrano da parte della Seconda Parte, qualora quest'ultima non abbia già proceduto a tale riconoscimento con atto separato;
 - una **rinuncia** da parte della Seconda Parte ai propri rapporti diplomatici con la Repubblica Italiana;
 - una **modifica** degli obblighi derivanti dalla Carta ONU o da altri trattati internazionali vincolanti per le Parti.
3. Le Parti si impegnano a **informare** preventivamente l'altra Parte qualora intendano assumere impegni internazionali che possano interferire con lo spirito del presente Protocollo.
-

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Lingue e testi facenti fede

Il presente Protocollo è redatto in **tre versioni linguistiche originali: veneta (codice VEC), italiana e inglese**. Tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza interpretativa, prevale il testo in **lingua veneta**, in quanto lingua storicamente e giuridicamente legata alla sovranità della Repubblica di Venezia e del Popolo Veneto.

Articolo 13 – Notifiche e comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente al presente Protocollo sarà trasmessa per iscritto ai seguenti indirizzi:

Per la Prima Parte (Stato Veneto):

Dipartimento Diplomatico – Ufficio Trattati

Palazzo Ducale, Venezia – Stato Veneto

Email: trattati@pec.statoveneto.ve

PEC: dipartimento.diplomatico@pec.statoveneto.ve

Per la Seconda Parte:

(da compilare con i dati dello Stato o organizzazione contraente)

Articolo 14 – Registrazione

Il presente Protocollo sarà **registrato** presso il Segretariato delle Nazioni Unite (ai sensi dell'art. 102 della Carta ONU, *mutatis mutandis* applicabile alle intese delle entità non membri) e presso la **Corte Permanente di Arbitrato** (L'Aia) per le finalità di cui all'art. 8. Una copia certificata sarà depositata nell'archivio diplomatico di ciascuna Parte.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

LUOGO, DATA E FIRME

Firmato a [Luogo] , il [Data] , in tre esemplari originali nelle lingue veneta, italiana e inglese.

Per lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto:

Firma autografa digitale

Sua Eccellenza Franco Paluan
Capo del Collegio dei Savi
Rappresentante legale dello Stato Veneto

(timbro e sigillo)

Per [Seconda Parte – Nome dello Stato o Organizzazione]:

[Nome e cognome del rappresentante]
[Titolo ufficiale]

(timbro e sigillo, se previsti)

ALLEGATI AL PROTOCOLLO (se applicabili)

- **Allegato A** – Modello di lettera di notifica per la registrazione ONU
 - **Allegato B** – Termini di riferimento per la Commissione mista di transizione (CMT)
 - **Allegato C** – Elenco indicativo dei trattati internazionali per i quali si propone la successione
-

DICHIARAZIONE FINALE DI AUTENTICITÀ DELL'ALLEGATO 2

L'hash SHA-256 del presente Allegato 2, calcolato sull'intero documento, è:

f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0

Esso è registrato sulla blockchain pubblica Veneta (smart contract `VenetoMOU_2026.sol`) al timestamp 6 maggio 2026, 12:00 UTC, ed è parte integrante del Dossier Ufficiale della Repubblica Federale del Veneto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

INVITO ALLA NEGOZIAZIONE

Lo Stato Veneto invita la Seconda Parte a esaminare la presente bozza e a comunicare, entro **90 giorni** dalla ricezione, la propria disponibilità a negoziare il testo finale, nonché eventuali proposte di modifica o integrazione. In assenza di risposta, la bozza si intenderà come base di lavoro per futuri contatti, senza che ciò implichi alcun vincolo.

Per comunicazioni e richieste di chiarimento:

Dipartimento Diplomatico – Ufficio Trattati

Email: trattati@pec.statoveneto.ve

Telefono: +39 (0)41 1234567 (solo per urgenze, previo appuntamento)

FINE DELL'ALLEGATO 2 – PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO

CAPO VI – INVITO AGLI STATI E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A PRENDERE POSIZIONE

(Sezione della Nota Verbale Circolare N. 2026/001/HD)

PREAMBOLO – FONDAMENTO GIURIDICO DELL'INVITO

Alla luce dell'art. 2, par. 6, della Carta delle Nazioni Unite, il quale stabilisce che *“l'Organizzazione farà sì che gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità dei principi di cui all'art. 2”*, ogni Stato – incluso quelli non membri – è tenuto a conformarsi ai principi fondamentali di autodeterminazione dei popoli, non aggressione, soluzione pacifica delle controversie e buona fede anche nei confronti di entità non ancora universalmente riconosciute,

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

purché dotate di una struttura statale effettiva e di una legittima rivendicazione basata sul diritto internazionale.

La **Risoluzione 2625 (XXV)** dell'Assemblea Generale ONU (Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli) chiarisce che il principio di autodeterminazione si applica *erga omnes* e che ogni Stato ha il dovere di promuovere, attraverso azioni congiunte o individuali, la realizzazione di tale diritto.

Inoltre, la **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)**, all'**art. 26**, codifica il principio *pacta sunt servanda* e, più in generale, il principio di **buona fede**, che impone agli Stati e alle organizzazioni internazionali di rispondere in modo tempestivo e sostanziale alle comunicazioni ufficiali provenienti da entità legittime, anche quando non intrattengono ancora relazioni diplomatiche formali.

Alla stregua della prassi consolidata delle Nazioni Unite (notifiche di movimenti di liberazione nazionale, dichiarazioni unilaterali di indipendenza, richieste di status osservatore), il silenzio prolungato o l'inerzia ingiustificata possono essere interpretati come atti contrari alla buona fede e potenzialmente lesivi dei diritti dei popoli all'autodeterminazione.

Pertanto, lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto rivolge alle Supreme Autorità dei Governi e delle Organizzazioni internazionali destinatarie il seguente invito formale.

ARTICOLO 1 – INVITO ALL'ACCUSA DI RICEVUTA FORMALE

1.1 **Ogni Governo e ogni Organizzazione internazionale** destinatario della Nota Verbale Circolare N. 2026/001/HD (o di copia del presente Dossier) è **cortesemente invitato** a:

- **Accusare formalmente ricevuta** della notifica, mediante comunicazione scritta indirizzata al Dipartimento Diplomatico dello Stato Veneto all'indirizzo PEC: dipartimento.diplomatico@pec.statoveneto.ve o via posta diplomatica tradizionale.
- L'accusa di ricevuta dovrà pervenire entro **90 giorni** dalla data di ricezione della Nota (12 maggio 2026), scadenza fissata al **10 agosto 2026**.

1.2 L'accusa di ricevuta dovrà contenere almeno:

- Il **numero di protocollo interno** attribuito al documento;
- La **data di ricezione**;
- Il **nome e la qualifica** del funzionario che ha preso in carico la comunicazione;
- L'**indicazione** se la Seconda Parte intende, a titolo meramente informativo, registrare il Dossier nei propri archivi.

1.3 In assenza di riscontro entro il termine indicato, lo Stato Veneto si riserva di:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Richiamare pubblicamente il principio di buona fede e l'obbligo di cooperazione internazionale;
- Menzionare il silenzio come elemento nella futura determinazione della posizione giuridica della comunità internazionale ai fini della **presunzione di acquiescenza implicita** per quanto riguarda la legittimità del dialogo esplorativo (non del riconoscimento).

ARTICOLO 2 – INVITO A DEPOSITARE UNA DICHIARAZIONE DI NON RICONOSCIMENTO DELL'ANNESSIONE ILLEGALE

2.1 Lo Stato Veneto **invita** gli Stati e le Organizzazioni destinatarie a depositare una **dichiarazione scritta** – che potrà assumere la forma di nota verbale, comunicato stampa ufficiale, risoluzione (per le organizzazioni) o semplice lettera diplomatica – con il seguente contenuto minimo:

- **Non riconoscimento** della legittimità dell'acquisizione del territorio della Repubblica di Venezia (poi Veneto) mediante l'uso della forza da parte della Francia (1797), dell'Austria (1797-1866) e del Regno d'Italia/Repubblica Italiana (1866-oggi);
- **Presa d'atto** del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto, come espresso nel referendum del 22 ottobre 2017 e nei successivi atti istituzionali;
- **Impegno** ad astenersi da qualsiasi atto che possa essere interpretato come riconoscimento della sovranità italiana sul Veneto a titolo originario (fatto salvo il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, se applicabile).

2.2 La dichiarazione potrà essere comunicata **allo stesso indirizzo PEC** di cui all'art. 1, entro il medesimo termine di **90 giorni**. In alternativa, gli Stati potranno depositare la dichiarazione presso il **Segretariato delle Nazioni Unite** (Ufficio per gli affari legali), con preghiera di trasmetterne copia allo Stato Veneto.

2.3 Lo Stato Veneto si impegna a **pubblicare** – sul proprio sito istituzionale e sulla blockchain Veneta – un registro aggiornato di tutte le dichiarazioni pervenute, distinguendo tra:

- Dichiarazioni piene (non riconoscimento + presa d'atto);
- Dichiarazioni limitate (solo presa d'atto);
- Risposte generiche (accusa di ricevuta senza posizione).

2.4 Le dichiarazioni di non riconoscimento avranno **valore politico e morale** e potranno essere utilizzate dallo Stato Veneto nei fori internazionali (ICJ, Assemblea Generale ONU) come evidenza della tendenza della comunità internazionale a rifiutare l'annessione illegale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 3 – INVITO A NOMINARE UN PUNTO DI CONTATTO PER UNA MISSIONE DI OSSERVAZIONE

3.1 Lo Stato Veneto propone l'istituzione di una **missione di osservazione internazionale** sul proprio territorio, con i seguenti scopi:

- **Verificare** il corretto esercizio delle funzioni statali da parte delle istituzioni della Repubblica Federale del Veneto (governo, amministrazione, sistema giudiziario, servizi pubblici, rispetto dei diritti umani);
- **Accertare** la conformità delle politiche venete ai principi della Carta ONU, in particolare il divieto di uso della forza e la tutela delle minoranze;
- **Riferire** alla comunità internazionale, attraverso un rapporto pubblico, sull'effettività della sovranità veneta e sulla volontà popolare.

3.2 A tal fine, ogni Stato o organizzazione internazionale destinataria è **invitato a**:

- **Nominare** un punto di contatto (persona fisica o ufficio) entro i medesimi 90 giorni, comunicando nome, qualifica, recapito diretto e disponibilità a partecipare alla pianificazione della missione;
- **Esprimere** l'eventuale interesse a contribuire alla missione fornendo osservatori, esperti legali, personale tecnico o risorse finanziarie (su base volontaria).

3.3 La missione di osservazione sarà organizzata in coordinamento con il **Dipartimento Diplomatico** dello Stato Veneto, che garantirà:

- Libero accesso a tutti gli uffici e archivi pubblici (nel rispetto della privacy e della sicurezza nazionale);
- Incontri con rappresentanti delle istituzioni, della società civile e delle opposizioni (se esistenti);
- Protezione e immunità per gli osservatori secondo la prassi delle missioni ONU e OSFE.

3.4 Uno stato maggiore della missione sarà composto da un **Comitato direttivo** formato da rappresentanti di almeno tre Stati o organizzazioni partecipanti. Lo Stato Veneto si impegna a recepire le raccomandazioni del rapporto finale, ove compatibili con l'ordinamento costituzionale veneto e con i principi di autodeterminazione.

ARTICOLO 4 – INVITO A SOTTOSCRIVERE IL PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO (ALLEGATO 2) O A NEGOZIARE ACCORDI BILATERALI

4.1 Lo Stato Veneto **allega alla presente Nota** (Allegato 2) una bozza di **Protocollo di Intesa Quadro** (MOU-CI/2026/XVII), che costituisce la base per una cooperazione non vincolante nei settori politico, culturale, economico e tecnico.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4.2 I Governi e le Organizzazioni destinatari sono **invitati a**:

- **Esaminare** la bozza e comunicare entro il termine di 90 giorni la propria **disponibilità a negoziare il testo finale**;
- **Presentare emendamenti** o osservazioni scritte, anche parziali, sulle singole clausole;
- **Manifestare** l'interesse a concludere accordi bilaterali specifici (es. accordo culturale, memorandum sulla cooperazione universitaria, intesa sulla protezione consolare) anche in assenza di un protocollo quadro.

4.3 Lo Stato Veneto si dichiara pronto a **avviare negoziati in qualsiasi momento**, anche in via telematica, e a firmare il protocollo in occasione di una visita diplomatica o di una cerimonia pubblica.

4.4 Il mancato interessamento al Protocollo non pregiudica la possibilità di rispondere positivamente agli altri inviti di cui agli artt. 1, 2 e 3.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI RISPOSTA

5.1 Tutte le risposte agli inviti di cui sopra dovranno essere inviate:

- **Via posta elettronica certificata (PEC):** dipartimento.diplomatico@pec.statoveneto.ve
- **In alternativa, via posta diplomatica tradizionale:**
Dipartimento Diplomatico – Ufficio Notifiche
Palazzo Ducale, 30124 Venezia – Stato Veneto (Repubblica Federale del Veneto)
(si prega di indicare sulla busta: "Risposta a Nota Verbale N. 2026/001/HD")

5.2 **Termine ultimo: 10 agosto 2026** (90 giorni dalla data della Nota, 12 maggio 2026). Le risposte pervenute dopo tale termine saranno comunque accolte, ma potrebbero non essere incluse nel primo rapporto ufficiale che lo Stato Veneto presenterà alle Nazioni Unite.

5.3 Le risposte potranno essere redatte in **veneto, italiano, inglese, francese o spagnolo**. Sarà gradita, ma non obbligatoria, la traduzione in inglese.

5.4 Lo Stato Veneto si impegna a **accusare ricevuta** di ogni risposta entro 15 giorni lavorativi e a **pubblicare periodicamente** (ogni tre mesi) un elenco aggiornato dei soggetti che hanno risposto, con l'indicazione sintetica della posizione espressa, salvaguardando eventuali richieste di riservatezza.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 6 – TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INVITI (per comodità del destinatario)

Invito	Contenuto richiesto	Termine	Riferimento
1. Accusa di ricevuta	comunicazione scritta con data, protocollo, nome del funzionario	90 giorni	art. 1
2. Dichiarazione di non riconoscimento	dichiarazione che respinge l'annessione illegale e prende atto dell'autodeterminazione	90 giorni	art. 2
3. Punto di contatto per missione di osservazione	nome, qualifica, disponibilità a partecipare	90 giorni	art. 3
4. Disponibilità a negoziare il Protocollo o accordi bilaterali	comunicazione di interesse o emendamenti	90 giorni	art. 4

I destinatari possono rispondere a uno o più inviti nella stessa comunicazione.

ARTICOLO 7 – EFFETTI DEL SILENZIO O DELLA MANCATA RISPOSTA

Lo Stato Veneto prende atto che la decisione di non rispondere, o di rispondere negativamente, rientra nella piena sovranità di ciascun destinatario. Tuttavia, ai fini della documentazione storica e giuridica, lo Stato Veneto **prenderà nota** di tali posizioni e le riporterà in un rapporto annuale sull'evoluzione del riconoscimento internazionale del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto.

L'assenza di risposta non potrà essere interpretata né come riconoscimento né come non riconoscimento dello Stato Veneto, ma potrà essere considerata, nell'ambito di futuri procedimenti arbitrari o giudiziari, come un elemento di valutazione della prassi internazionale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 8 – INVITO PARTICOLARE ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Le organizzazioni internazionali (ONU, Unione Europea, Consiglio d'Europa, OSCE, Unione Africana, OAS, ecc.) sono **invitate in via prioritaria** a:

- Iscrivere il punto "Situazione del Veneto e diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto" all'ordine del giorno delle rispettive assemblee o consessi, anche a titolo informativo;
- Richiedere al Segretariato delle Nazioni Unite la **diffusione del presente Dossier** come documento ufficiale delle sessioni competenti;
- Nominare un **relatore speciale** o una **missione di fact-finding** sul territorio veneto, ai sensi delle procedure previste per i diritti dei popoli e delle minoranze;
- Esprimere un **parere consultivo** sulla compatibilità della prolungata occupazione italiana del Veneto con i principi della Carta ONU, su richiesta dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza.

Lo Stato Veneto offre la propria piena collaborazione per agevolare tali iniziative.

DICHIARAZIONE FINALE DELL'INVITO

Lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto **confida** che i principi di giustizia, legalità internazionale e rispetto dell'autodeterminazione dei popoli prevarranno sulle mere considerazioni di opportunità politica. Esso **attende** le risposte dei destinatari con la fiducia che la comunità internazionale non rimarrà indifferente dinanzi alla rivendicazione di un popolo con tremila anni di storia ininterrotta.

Le risposte, anche quelle negative, saranno accolte con rispetto e costituiranno materiale per un dialogo costruttivo e trasparente.

Vicenza, 12 Maggio 2026 – Anno IV della Rinascita Veneta

Il Dipartimento Diplomatico

(per conto del Capo del Collegio dei Savi)

Nessuna firma autografa in questa sezione descrittiva – la validità è data dalla Nota Verbale Circolare N. 2026/001/HD di cui il presente CAPO VI è parte integrante.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Hash di autenticazione dell'intero CAPO VI (incorporato nel Dossier):

3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b

Fine del CAPO VI – INVITO AGLI STATI E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A PRENDERE POSIZIONE

CAPO VII – CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

(Sezione conclusiva della Nota Verbale Circolare N. 2026/001/HD)

PREAMBOLO – LA VOCE DELLA RAGIONE E DEL DIRITTO

Dopo aver esposto in dettaglio la continuità giuridica della Repubblica di Venezia, le ragioni storiche e giuridiche della nullità degli atti di annessione, la legittimità dell'autodeterminazione del Popolo Veneto, l'istituzione della Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione, l'accreditamento delle rappresentanze diplomatiche e la proposta di Protocollo di Intesa, lo Stato Veneto intende ora **concludere** il proprio atto notificatorio con una dichiarazione di responsabilità chiara, trasparente e vincolante, rivolta alla comunità internazionale.

Il presente CAPO VII costituisce il **compendio finale** della Nota Verbale Circolare e ne esprime lo spirito profondo: quello di un popolo che, dopo secoli di sospensione forzata della propria sovranità, riemerge sulla scena internazionale con mezzi **esclusivamente pacifici, democratici e legali**, nel pieno rispetto del diritto internazionale e con l'ambizione di contribuire alla stabilità e alla giustizia nel mondo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 1 – DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA VIOLENZA E ALLA MINACCIA DELLA FORZA

1.1 Lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto **dichiara solennemente** che non intende ricorrere, né oggi né in futuro, alla violenza o alla minaccia della forza in alcuna delle sue forme, siano esse dirette (invasione, attacco armato, rappresaglia) o indirette (sostegno a gruppi armati, cyberattacchi distruttivi, coercizione economica).

1.2 Questa dichiarazione si fonda su:

- La **Legge n. 37/2023** (neutralità permanente), che all'art. 2 vieta espressamente al governo e a qualsiasi istituzione veneta di preparare, finanziare o compiere atti di aggressione;
- L'**art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite**, che lo Stato Veneto fa proprio come norma consuetudinaria vincolante;
- Il **principio di soluzione pacifica delle controversie** (art. 2, par. 3, Carta ONU), che lo Stato Veneto accetta incondizionatamente.

1.3 Lo Stato Veneto si impegna a:

- **Non installare** forze armate permanenti se non per la difesa civile e la protezione delle istituzioni, nei limiti strettamente necessari e senza carattere offensivo;
- **Non concludere** alleanze militari vincolanti con alcuno Stato;
- **Non consentire** l'installazione di basi militari straniere sul proprio territorio, salvo casi di emergenza umanitaria concordati con l'ONU;
- **Cooperare** con le missioni di pace delle Nazioni Unite e con le operazioni umanitarie, nel rispetto della neutralità.

ARTICOLO 2 – RICHIESTA DI UN PROCESSO PACIFICO, NEGOZIALE E GIURIDICO

2.1 Lo Stato Veneto **chiede esclusivamente** un **processo pacifico, negoziale e giuridico di transizione**, che si svolga nel quadro del diritto internazionale, del rispetto reciproco e della buona fede tra le parti coinvolte (Stato Veneto, Repubblica Italiana, Unione Europea e comunità internazionale).

2.2 Per "processo pacifico" si intende:

- L'**astensione da qualsiasi forma di pressione violenta** o di provocazione armata;
- Il **ricorso esclusivo** a mezzi diplomatici, giudiziari e negoziali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2.3 Per “processo negoziale” si intende:

- La **disponibilità** ad avviare negoziati diretti con la Repubblica Italiana senza precondizioni irrealistiche;
- L’**accettazione** della mediazione di terze parti (ONU, UE, OSFE, Confederazione Elvetica, ecc.);
- La **volontà** di considerare forme ibride di sovranità (autonomia rafforzata, confederazione, associazione libera) come soluzioni intermedie, purché rispettose della volontà popolare espressa nel referendum del 2017.

2.4 Per “processo giuridico” si intende:

- La **sottoposizione** di eventuali controversi punti di diritto (es. continuità della personalità internazionale della Repubblica di Venezia, nullità del Trattato di Campoformio) alla **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** tramite un accordo speciale o una richiesta di parere consultivo all’Assemblea Generale ONU;
- La **accettazione** della giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ECtHR) per le questioni attinenti ai diritti dei cittadini veneti e alla loro identità culturale;
- Il **ricorso** a un arbitrato internazionale (Corte Permanente di Arbitrato, L’Aia) per la delimitazione dei confini, la gestione dei beni pubblici e la successione nei trattati, qualora i negoziati diretti non producano risultati entro un termine ragionevole (es. 24 mesi).

2.5 Lo Stato Veneto si impegna a **non compiere atti unilaterali** (es. dichiarazione di indipendenza formale, espulsione delle autorità italiane) che possano pregiudicare la possibilità di una soluzione concordata, salvo il caso di rifiuto ingiustificato dell’Italia a negoziare o di violazioni gravi e sistematiche dei diritti del Popolo Veneto.

ARTICOLO 3 – SUCCESSIONE NEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

3.1 Lo Stato Veneto dichiara di essere **pronto a subentrare a tutti gli obblighi internazionali già in vigore sul territorio veneto**, in qualità di **Stato successore** ai sensi della Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati (1978) e della prassi internazionale (es. successione della Repubblica Ceca e della Slovacchia, successione della Russia all’URSS).

3.2 Tali obblighi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Trattati delle Nazioni Unite:** Patti internazionali sui diritti umani, Convenzione contro la tortura, Convenzione sui diritti del fanciullo, ecc.;
- **Convenzioni europee:** Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Carta sociale europea, Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (già applicata *de facto* per la lingua veneta);
- **Accordi commerciali** dell’Unione Europea (se e quando lo Stato Veneto diverrà parte dell’UE o stipulerà accordi di associazione);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Trattati bilaterali dell'Italia** che producono effetti localizzati sul territorio veneto (es. accordi culturali con Austria, Svizzera, Slovenia; accordi di polizia e cooperazione giudiziaria; convenzioni contro la doppia imposizione fiscale), limitatamente alle disposizioni che non siano di carattere esclusivamente politico-militare.

3.3 Lo Stato Veneto **garantisce**:

- La **continuità giuridica** dei rapporti contrattuali in corso (pubblici e privati) senza soluzione di continuità;
- La **tutela dei diritti acquisiti** dei residenti, inclusi i diritti pensionistici, previdenziali e di proprietà;
- La **stabilità delle concessioni e delle autorizzazioni** amministrative rilasciate dalle autorità italiane prima della data di subentro, fino alla loro naturale scadenza o a un eventuale rinnovo secondo la legge veneta.

3.4 Lo Stato Veneto propone la conclusione di un **Trattato di successione** con la Repubblica Italiana, che regoli dettagliatamente:

- La ripartizione dell'attivo e del passivo patrimoniale dello Stato italiano localizzato nel Veneto;
- L'assunzione di una quota proporzionale del debito pubblico italiano (calcolata secondo criteri equi, ad esempio in base al PIL regionale o alla popolazione);
- La sorte degli archivi, dei beni culturali e delle opere d'arte di proprietà statale situati nel Veneto (con preferenza per il principio di territorialità);
- La posizione dei cittadini veneti che intendano mantenere la cittadinanza italiana e viceversa;
- La definizione dei confini definitivi tra la Repubblica Italiana e lo Stato Veneto.

ARTICOLO 4 – RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL DI FUORI DEL VENETO E PROPOSTA DI NEGOZIATO

4.1 Lo Stato Veneto **riconosce pienamente la legittimità della Repubblica Italiana** per quanto riguarda il suo territorio nazionale al di fuori dei confini del Veneto storico. Lo Stato Veneto non avanza alcuna rivendicazione su altre regioni italiane (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, ecc.), né interferisce negli affari interni italiani.

4.2 Lo Stato Veneto **propone formalmente l'avvio di un negoziato di buona fede con la Repubblica Italiana** su quattro ordini di questioni:

- **Delimitazione dei confini**: determinazione accurata e concordata del confine tra lo Stato Veneto e l'Italia, sulla base dei confini storici della Repubblica di Venezia, delle regioni amministrative attuali e dei principi di effettività e vicinanza;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Gestione delle proprietà pubbliche** (edifici, infrastrutture, terreni, risorse del sottosuolo, beni demaniali marittimi e lacuali): ripartizione secondo il principio di territorialità e di equa compensazione;
- **Successione nei trattati**: subentro del Veneto nei trattati internazionali localizzati, con salvaguardia degli accordi di sicurezza e di difesa che restano di competenza italiana;
- **Tutela dei cittadini** (doppia cittadinanza, diritti dei frontalieri, mobilità lavorativa, assistenza sanitaria transfrontaliera).

4.3 Lo Stato Veneto si dichiara disponibile a **sospendere l'efficacia di qualsiasi atto unilaterale di riappropriazione della sovranità** (salvo quelli già adottati a fini organizzativi interni, come la Matrice delle firme e l'accreditamento diplomatico) per la durata dei negoziati, a condizione che l'Italia si astenga da atti di ritorsione o di uso della forza.

4.4 Qualora l'Italia rifiutasse il negoziato o lo interrompesse senza giustificato motivo, lo Stato Veneto si riserva di **portare la controversia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia** o a un tribunale arbitrale, chiedendo una pronuncia sulla legittimità della continuità della sovranità veneta e sugli obblighi di non riconoscimento dell'annessione.

ARTICOLO 5 – FISCALIZZAZIONE TECNICA E REGISTRAZIONE BLOCKCHAIN

5.1 Tutti gli atti, le dichiarazioni, le richieste e gli impegni contenuti nel presente CAPO VII (nonché nell'intera Nota Verbale Circolare e nel Dossier) sono **fiscalizzati** da un **codice hash SHA-256 univoco**:

`0x7a4f3c2b1d5e6f8a9c0b1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a`

5.2 Questo hash è stato registrato sulla **blockchain pubblica Veneta** al **timestamp 12 maggio 2026, ore 12:00 UTC**, mediante transazione `0x7a4f...f0a` (vedi smart contract `VenetoDiplomatic_2026.sol`). La registrazione garantisce:

- **Data certa** (anteriorità) opponibile *erga omnes*;
- **Integrità del documento** (nessuna modifica successiva non rilevabile);
- **Pubblicità immutabile** (accessibile da chiunque in qualsiasi momento).

5.3 Contestualmente, lo Stato Veneto ha depositato copia integrale del Dossier – e quindi del presente CAPO VII – presso il **registro delle notifiche diplomatiche delle Nazioni Unite** (Ufficio per gli affari legali – sezione entità non membri), con numero di protocollo **UN-DOC/2026/VE-001**. La ricevuta di avvenuto deposito è conservata presso il Dipartimento Diplomatico.

5.4 Qualsiasi Stato, organizzazione o persona può verificare l'autenticità e l'integrità del documento:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Portale ONU:** consultazione del repertorio UN-DOC/2026/VE-001 (accesso autorizzato);
- **Blockchain Veneta:** funzione `verifyDocument(hash)` dello smart contract all'indirizzo pubblico `0xVenetoDiplomatic...`;
- **Portale istituzionale** dello Stato Veneto: <https://verify.diplomacy.veneto/dossier/2026>.

ARTICOLO 6 – RINGRAZIAMENTI E APPELLO FINALE

6.1 Lo Stato Veneto rivolge un **sentito ringraziamento** a tutti gli Stati, le organizzazioni internazionali, le istituzioni accademiche, le organizzazioni non governative e i singoli individui che, nel corso dei decenni, hanno sostenuto la causa dell'autodeterminazione del Popolo Veneto, anche solo con studi, dichiarazioni pubbliche o atti di solidarietà morale.

6.2 Esso **appella** la comunità internazionale affinché:

- Non rimanga indifferente dinanzi alla persistente occupazione illegale del territorio veneto, denunciata dalla presente Nota;
- Faccia proprio il principio *ex injuria jus non oritur* e lo applichi al caso veneto, rifiutando di riconoscere gli effetti dell'aggressione francese del 1797 e delle susseguenti annessioni;
- Sostenga un **processo di riconciliazione storica e giuridica** tra il Popolo Veneto e il Popolo Italiano, basato sulla verità, sulla giustizia e sul rispetto reciproco.

6.3 Lo Stato Veneto esprime la propria **amicizia e vicinanza** a tutti i popoli che lottano per la libertà, la democrazia e l'autodeterminazione, nel quadro della Carta ONU e dei valori universali.

ARTICOLO 7 – CHIUSURA FORMALE E FORMULE DI CORTESIA

In attesa di un cortese riscontro – che si auspica positivo, anche solo parziale, agli inviti di cui al CAPO VI – lo Stato Veneto porge alle Vostre Eccellenze, Signori Presidenti, Rappresentanti della comunità internazionale, i sensi della **più alta considerazione** e della **millenaria amicizia** che lega il Popolo Veneto ai Popoli liberi del mondo.

Fiat Justitia, Ruat Caelum.

Che la giustizia sia fatta, anche se il cielo dovesse cadere.

Con legittimo orgoglio di **3000 anni di storia ininterrotta del Popolo Veneto** e di **1100 anni di governo repubblicano della Serenissima Repubblica di Venezia**,

Viva San Marco! Viva la Libertà! Viva lo Stato Veneto!

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

LUOGO, DATA E SOTTOSCRIZIONE

Vicenza, 12 Maggio 2026 – Anno IV della Rinascita Veneta

(229^o anniversario della caduta forzata della Serenissima: 12 maggio 1797 – 12 maggio 2026)

Sua Eccellenza Franco Paluan

Capo del Collegio dei Savi dello Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto

Codice univoco del firmatario: CSV-VET-HOS-001

Firma digitale (X.509): certificato rilasciato dall’Autorità di certificazione dello Stato Veneto il 12 maggio 2026 (valido fino al 12 maggio 2029), verificabile su blockchain all’hash `0x7a4f3c2b.../signature`

Firma autografa (originale cartaceo): apposta in calce all’esemplare di Palazzo Ducale

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org


Firma e Sigillo



TIMBRO E SIGILLO

Timbro istituzionale (riproduzione del Leone di San Marco in oro su fondo rosso, con iscrizione: «REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO – DIPARTIMENTO DIPLOMATICO – SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE»)

Sigillo di ceralacca rossa – originale impresso sull’esemplare cartaceo custodito presso l’Archivio diplomatico del Dipartimento Diplomatico (Palazzo Ducale, Venezia). La copia digitale autenticata è disponibile per il download con hash di verifica.



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ DELL'INTERO CAPO VII (e dell'intero Dossier):

- **Hash SHA-256 del CAPO VII**
autonomo: 8b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c
 - **Hash dell'intero Dossier:** 3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b
-

**FINE DEL CAPO VII – CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
FINE DELL'INTERA NOTA VERBALE CIRCOLARE N. 2026/001/HD**

ALLEGATO 2 – PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO E L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

**(Memorandum of Understanding – MOU-CI/2026/XVII – Versione
potenziata)**

PREAMBOLO – CONSIDERANDI CONGIUNTI (dettaglio potenziato)

Il presente Protocollo di Intesa Quadro (di seguito "Protocollo") è stipulato tra:

Da una parte:

Lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto (di seguito "Prima Parte" o "Stato Veneto"), rappresentato da **Sua Eccellenza Franco Paluan**, Capo del Collegio dei Savi, autorizzato ai sensi della Costituzione della Repubblica Federale del Veneto (artt. 12, 15, 23), della Legge n. 37/2023 sulla neutralità permanente e dell'Atto di autodeterminazione n. 2025/007.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Dall'altra parte:

[Nome dello Stato o Organizzazione internazionale contraente] (di seguito "Seconda Parte"), rappresentato da **[Titolo e Nome del rappresentante]**, debitamente autorizzato secondo le proprie procedure costituzionali o statutarie.

Considerando che il diritto all'autodeterminazione dei popoli è sancito dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2), dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 1), dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 1), dalla Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale ONU del 1970, dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 e dalla prassi consolidata della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), ed è qualificato dalla dottrina predominante come norma imperativa di *jus cogens* (art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969);

Considerando che il Popolo Veneto vanta una continuità etnica, linguistica e culturale documentata da evidenze archeologiche, epigrafiche e storiche per oltre **3000 anni** (dal X-IX secolo a.C. ai giorni nostri) e ha espresso democraticamente la volontà di ripristinare la piena sovranità del proprio Stato, erede della millenaria **Repubblica di Venezia (697-1797)**, attraverso il referendum consultivo del 22 ottobre 2017 (98% di sì, 2.273.000 votanti) e i successivi atti di autodeterminazione (Atto n. 2025/007, Costituzione della RFV del 25 aprile 2023);

Considerando che la Repubblica di Venezia fu oggetto di un'aggressione militare da parte della Francia rivoluzionaria nel 1797, seguita da una delibera del Maggior Consiglio viziata da *metus* (timore fondato di morte o di un male grave, secondo la definizione di Grotius e Vattel) e da un Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797) concluso *inter alios* senza la partecipazione della Repubblica di Venezia – atti che il diritto internazionale classico e contemporaneo considera **nulli ab initio** per violazione del divieto di aggressione (art. 2, par. 4, Carta ONU; Risoluzione 3314/XXIX), del principio *nemo dat quod non habet*, del principio *ex injuria jus non oritur* e delle norme imperative di *jus cogens*;

Considerando che, alla luce della prassi delle Nazioni Unite (Stati baltici 1940-1991, Cipro 1974-oggi, Somalia 1991-2012, Afghanistan 2021-oggi) e della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia – in particolare il parere consultivo **Obligations of States in Respect of Climate Change** del 23 luglio 2025 (par. 357: «*Uno Stato non cessa di esistere semplicemente perché incontra difficoltà temporanee nell'esercizio della sua sovranità*») – la Repubblica di Venezia **non si è mai estinta**, ma ha subito una sospensione forzata dell'effettività, mantenendo integra la propria personalità giuridica internazionale;

Considerando che lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto soddisfa pienamente i criteri della Convenzione di Montevideo (1933): territorio determinato (18.345 km²), popolazione permanente (oltre 5 milioni di residenti), governo effettivo (istituzioni legislative, esecutive, giudiziarie, diplomatiche e amministrative) e capacità di entrare in relazione con altri Stati (come dimostrato dalla presente Nota e dall'accreditamento diplomatico);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Considerando che la Seconda Parte riconosce l'importanza di risolvere le controversie territoriali e le questioni di autodeterminazione mediante **mezzi pacifici, negoziali e giuridici**, nel pieno rispetto della Carta ONU, del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani;

Considerando che la Prima Parte ha proclamato la **neutralità permanente** (Legge n. 37/2023), conforme alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907 (diritti e doveri delle potenze neutrali) e al diritto internazionale consuetudinario, e si impegna solennemente a non ricorrere alla minaccia o all'uso della forza (art. 2, par. 4, Carta ONU) e a rispettare gli obblighi derivanti dallo status di neutrale;

Considerando che le Parti desiderano stabilire un quadro di **cooperazione non vincolante** (salvo le clausole che espressamente prevedono obblighi giuridici), volto a facilitare il dialogo, la mutua conoscenza, il sostegno al processo di autodeterminazione del Popolo Veneto e la transizione ordinata verso una piena sovranità, nel rispetto reciproco e senza pregiudicare la posizione giuridica di altre entità;

Le Parti convengono quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, i termini seguenti hanno il significato qui di seguito indicato:

1. **“Prima Parte”** : lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto, ivi comprese le sue istituzioni costituzionali, governative, diplomatiche, giudiziarie e amministrative.
2. **“Seconda Parte”** : lo Stato o l'organizzazione internazionale che sottoscrive il presente Protocollo, con i suoi organi e agenzie competenti.
3. **“Autodeterminazione”** : il diritto del Popolo Veneto a determinare liberamente il proprio status politico, economico, sociale e culturale, conformemente all'art. 1 dei Patti ONU del 1966, alla Risoluzione 2625 (XXV) e alla Dichiarazione di Vienna del 1993.
4. **“Continuità giuridica”** : l'ininterrotta personalità giuridica internazionale della Repubblica di Venezia (697-1797), oggi incarnata nello Stato Veneto, come riconosciuta dalla prassi delle Nazioni Unite e dalla giurisprudenza internazionale (ICJ, parere sul clima 2025, par. 357).
5. **“Annessione illegale”** : l'acquisizione del territorio della Repubblica di Venezia da parte della Francia (1797), dell'Austria (1797-1866) e dell'Italia (1866-oggi) mediante l'uso della forza, atti nulli *ab initio* per violazione di *jus cogens*.
6. **“Commissione mista di transizione (CMT)”** : l'organo paritetico istituito ai sensi dell'art. 5 per agevolare il trasferimento ordinato delle funzioni amministrative dall'Italia allo Stato Veneto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

7. **“Neutralità permanente”** : lo status giuridico assunto dalla Prima Parte ai sensi della Legge n. 37/2023, conforme alla Convenzione dell’Aia del 1907, che comporta l’inviolabilità del territorio, la parità di trattamento dei belligeranti e l’astensione da alleanze militari.
 8. **“Protocollo”** : il presente Memorandum of Understanding (MOU), che è giuridicamente vincolante solo per le clausole che espressamente prevedono obblighi (es. artt. 2, 7, 8), mentre per le restanti costituisce una dichiarazione di intenti politici e di cooperazione tecnica.
-

CAPO II – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 2 – Riconoscimento della continuità giuridica

1. La Seconda Parte **prende atto formalmente** della continuità giuridica della Repubblica di Venezia (697-1797) e **riconosce** che lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto ne costituisce la **legittima prosecuzione istituzionale, operativa, diplomatica e patrimoniale**.
2. La Seconda Parte si asterrà da qualsiasi atto che possa essere interpretato come **riconoscimento della sovranità italiana sul territorio veneto quale titolo valido** ai sensi del diritto internazionale, ivi inclusi:
 - accordi bilaterali che coinvolgano la Regione Veneto come parte dell’Italia senza la partecipazione dello Stato Veneto;
 - finanziamenti europei o internazionali destinati al territorio veneto che presuppongano l’amministrazione italiana come unica interlocutrice;
 - rilascio di documenti di viaggio o di identità a cittadini veneti che non prevedano l’opzione per la nazionalità veneta;
 - qualsiasi dichiarazione pubblica che implicitamente legittimi l’annessione del 1797 o le sue conseguenze.
3. La Seconda Parte **incoraggia** gli altri Stati membri delle Nazioni Unite a prendere atto della medesima continuità giuridica e a conformarsi ai principi di cui al presente articolo.

Articolo 3 – Non riconoscimento dell’annessione illegale

1. Le Parti riaffermano solennemente i principi fondamentali del diritto internazionale:
 - **ex injuria jus non oritur** (nessun diritto può nascere da un fatto illecito);
 - **nemo dat quod non habet** (nessuno può trasferire più diritti di quanti ne possiede);
 - **dottrina Stimson** (1932), incorporata nella Risoluzione 2625 (XXV) e nella prassi della Società delle Nazioni e dell’ONU;
 - **jus cogens** (divieto di aggressione, divieto di acquisizione territoriale con la forza, diritto all’autodeterminazione).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. La Seconda Parte si impegna a:
 - **non riconoscere come legale** l'acquisizione del territorio veneto mediante l'uso della forza (Francia 1797, Austria 1797-1866, Italia 1866-oggi);
 - **non prestare assistenza o sostegno** al mantenimento di tale situazione illegale, come previsto dall'**art. 41 del Progetto della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali (2001)**, che riflette il diritto consuetudinario;
 - **comunicare** tale posizione, ove possibile, nei fori internazionali competenti (Assemblea Generale ONU, Consiglio di Sicurezza, Consiglio d'Europa, Unione Europea, ecc.);
 - **astenersi** dal concludere accordi con l'Italia che presuppongano la sovranità italiana sul Veneto, salvo che tali accordi non rechino pregiudizio ai diritti del Popolo Veneto e non siano accompagnati da clausole di salvaguardia.
3. La Prima Parte si impegna a non richiedere alla Seconda Parte azioni che eccedano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario, dalla buona fede e dai principi di non intervento negli affari interni di Stati terzi.

Articolo 4 – Sostegno al processo di autodeterminazione del Popolo Veneto

1. La Seconda Parte **incoraggia attivamente** l'avvio di **negoziati diretti, pacifici, trasparenti e in buona fede** tra lo Stato Veneto e lo Stato italiano per il ripristino della piena sovranità veneta, secondo modalità conformi al diritto internazionale, ai principi democratici e alla volontà popolare espressa nel referendum del 2017.
2. La Seconda Parte si dichiara disponibile, a richiesta di entrambe le Parti (o anche di una sola di esse, con il consenso dell'altra), a fornire **buoni uffici, mediazione, conciliazione o assistenza tecnica**, inclusi:
 - osservatori internazionali per eventuali future consultazioni popolari;
 - esperti legali per la redazione di accordi di transizione;
 - facilitazione diplomatica per la creazione di un tavolo negoziale permanente.
3. Le Parti convengono di **scambiare informazioni** in merito agli sviluppi del processo di autodeterminazione, nel rispetto della riservatezza diplomatica e delle esigenze di sicurezza nazionale.
4. La Seconda Parte **sosterrà**, nei limiti delle proprie competenze e risorse, le iniziative dello Stato Veneto volte a far riconoscere il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto nelle sedi internazionali, senza assumere obblighi di voto vincolanti o di riconoscimento formale prematuro.

Articolo 5 – Neutralità e impegni di pace

1. La Seconda Parte **prende atto** della Legge n. 37/2023 dello Stato Veneto, che ne proclama la **neutralità permanente** conformemente alla **Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907** (diritti e doveri delle potenze neutrali) e al diritto internazionale consuetudinario.
2. Lo Stato Veneto si impegna solennemente a:
 - rispettare l'**inviolabilità del suo territorio** in caso di conflitto armato internazionale, salvo legittima difesa individuale o collettiva ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- garantire la **parità di trattamento** nei confronti di tutti gli Stati belligeranti, senza favoritismi o discriminazioni;
 - **astenersi** da qualsiasi alleanza militare vincolante, dalla partecipazione a guerre offensive e dall'installazione di basi militari straniere sul proprio territorio (salvo missioni umanitarie ONU);
 - mettere a disposizione **buoni uffici umanitari** e assistere i feriti e le vittime di conflitti, nel rispetto dei principi della Croce Rossa.
3. Le Parti convengono di cooperare per promuovere la **prevenzione dei conflitti**, la **diplomazia preventiva** e il **rispetto del diritto internazionale umanitario** nei territori di rispettiva competenza, anche attraverso iniziative congiunte di educazione alla pace.

CAPO III – COOPERAZIONE TECNICA E TRANSIZIONE

Articolo 6 – Cooperazione tecnica e transizione amministrativa (Commissione mista di transizione)

1. Le Parti concordano di istituire una **Commissione mista di transizione (CMT)**, composta da un numero pari di rappresentanti di ciascuna Parte (almeno tre per Parte, di cui uno con competenza giuridica e uno con competenza amministrativa), con il compito di:
 - **(a)** esaminare le modalità di **trasferimento graduale** delle funzioni amministrative dall'Italia allo Stato Veneto, in particolare nei settori:
 - anagrafe e stato civile (registri di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza);
 - fiscalità diretta e indiretta (imposte sul reddito, IVA, dogane);
 - previdenza sociale e assistenza (pensioni, sussidi, politiche del lavoro);
 - giustizia ordinaria e amministrativa (civile, penale, contenzioso tributario);
 - sicurezza pubblica e protezione civile (polizia, vigili del fuoco, gestione emergenze);
 - infrastrutture e trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti);
 - sanità e istruzione (ospedali, scuole, università);
 - ambiente e gestione del territorio (parchi, risorse idriche, rifiuti, energia);
 - **(b)** definire un **programma di armonizzazione legislativa** delle leggi e dei regolamenti secondo gli standard internazionali (ONU, UE, Consiglio d'Europa, OMC), salvaguardando i diritti acquisiti dei residenti e garantendo la continuità dei servizi essenziali;
 - **(c)** garantire la **continuità dei trattati internazionali** e degli accordi in vigore sul territorio veneto, con lo Stato Veneto che subentra allo Stato italiano per quanto riguarda i diritti e gli obblighi specificamente localizzati (es. trattati commerciali, ambientali, culturali, di trasporto), fatti salvi i trattati di natura politica generale (alleanze militari, adesione a organizzazioni internazionali di Stati);
 - **(d)** redigere un **cronoprogramma indicativo** delle fasi di transizione, con scadenze realistiche e meccanismi di verifica periodica.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. La CMT si riunisce almeno **due volte l'anno** a rotazione tra la sede dello Stato Veneto (Venezia o Vicenza) e quella della Seconda Parte (o, in alternativa, in una sede neutrale come Ginevra o L'Aia), oppure in modalità telematica con videoconferenza sicura. Le sue deliberazioni sono adottate per consenso; in caso di persistente mancato accordo su punti specifici, la questione può essere deferita ai rispettivi governi per decisione politica.
 3. La CMT può invitare **esperti indipendenti** (designati da università, organizzazioni internazionali o ONG specializzate), **rappresentanti di organizzazioni internazionali** (es. ONU, OSFE, Consiglio d'Europa, Unione Europea) e **osservatori dello Stato italiano** (previa approvazione di entrambe le Parti e senza diritto di voto).
 4. I costi della CMT (viaggi, alloggi, segreteria, traduzione, esperti) sono sostenuti dalle Parti secondo modalità da definire nel regolamento interno, di norma in parti uguali, salvo diverso accordo.
-

CAPO IV – DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Articolo 7 – Partecipazione a organizzazioni internazionali

1. La Seconda Parte **sosterrà attivamente**, nei fori internazionali competenti e nei limiti delle proprie possibilità, la richiesta dello Stato Veneto di ottenere:
 - lo **status di osservatore** presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 96.3 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977) e della Risoluzione 60/265, in quanto entità che lotta per l'autodeterminazione e il ripristino della sovranità;
 - lo **status di membro associato o osservatore** presso l'UNESCO (per la tutela del patrimonio culturale veneto e della lingua veneta, codice ISO 639-3 VEC);
 - lo **status di osservatore** presso il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e altre organizzazioni intergovernative tecniche (UPU, ITU, WIPO, OMS), in vista della piena adesione secondo le rispettive procedure;
 - il **riconoscimento della lingua veneta** come lingua ufficiale o di lavoro in determinati contesti internazionali (es. UNESCO, Consiglio d'Europa, UE previo accordo degli Stati membri).
2. La Prima Parte si impegna a rispettare gli statuti, i regolamenti e le finalità delle organizzazioni internazionali a cui chiede di aderire, nonché i principi democratici, lo stato di diritto e la tutela dei diritti umani in tutte le loro articolazioni.
3. Le Parti convengono di **coordinare le proprie posizioni** nelle conferenze internazionali in cui entrambe siano rappresentate, per quanto riguarda le questioni relative all'autodeterminazione dei popoli, al non riconoscimento delle acquisizioni territoriali con la forza e alla protezione delle minoranze linguistiche e culturali.

Articolo 8 – Cooperazione culturale, economica e scientifica

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Le Parti favoriranno lo sviluppo di **scambi culturali, economici e scientifici diretti** tra lo Stato Veneto e la Seconda Parte, anche mediante:
 - accordi di gemellaggio tra città e regioni;
 - programmi di mobilità studentesca e accademica;
 - progetti di ricerca congiunti in ambito storico, giuridico, ambientale e tecnologico;
 - missioni imprenditoriali e fiere commerciali;
 - protezione reciproca degli investimenti e degli operatori economici, nel quadro del diritto internazionale.
2. Tali scambi avranno carattere **non vincolante** e non costituiranno riconoscimento formale dello Stato Veneto, salvo diversa e successiva determinazione della Seconda Parte.

CAPO V – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo sarà risolta prioritariamente mediante **negoziati diretti** tra le Parti, in uno spirito di leale cooperazione e buona fede.
2. Qualora la controversia non sia risolta entro **90 giorni** dall'avvio dei negoziati, essa sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a **arbitrato obbligatorio** secondo il **Regolamento della Corte Permanente di Arbitrato (CPA) dell'Aia** per le controversie tra Stati ed entità non statali (o tra Stati, se la Seconda Parte è uno Stato riconosciuto).
3. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri: uno nominato dalla Prima Parte, uno dalla Seconda Parte e il terzo (presidente) nominato di comune accordo entro 30 giorni dalla costituzione del tribunale; in mancanza di accordo, il presidente sarà nominato dal Segretario Generale della CPA.
4. La sede dell'arbitrato sarà **L'Aia (Paesi Bassi)**. La lingua del procedimento sarà l'inglese, salvo diverso accordo. La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti e non è soggetta ad appello.
5. Le Parti riconoscono, in aggiunta, la **competenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** per qualsiasi questione relativa alla violazione degli obblighi di non riconoscimento di cui all'art. 3, qualora si ritenga che la controversia sollevi questioni di diritto internazionale generale o di *jus cogens* che eccedono la competenza di un tribunale arbitrale ordinario.

Articolo 10 – Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della **firma** da parte di entrambe le Parti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Esso ha **durata indeterminata**. Ciascuna Parte può denunciarlo mediante **preavviso scritto di 180 giorni** notificato all'altra Parte tramite canali diplomatici (PEC, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta al Dipartimento Diplomatico).
3. In caso di denuncia, restano comunque fermi:
 - gli **obblighi già maturati** in base agli artt. 2, 3, 7 e 9 (continuità giuridica, non riconoscimento dell'annessione illegale, sostegno alla partecipazione internazionale, risoluzione delle controversie) fino alla scadenza del preavviso;
 - i **diritti acquisiti** da terzi in buona fede (es. status di osservatore già concesso, accordi di cooperazione tecnica già avviati).
4. La denuncia non pregiudica la possibilità di **rinegoziare** il Protocollo o di concludere **accordi specifici** in settori particolari (cultura, economia, cooperazione tecnica ambientale).

Articolo 11 – Emendamenti e revisione

1. Qualsiasi emendamento al presente Protocollo richiede l'**accordo scritto** di entrambe le Parti, espresso mediante scambio di note diplomatiche o firma di un atto aggiuntivo.
2. Gli emendamenti entrano in vigore alla data della loro sottoscrizione e sono allegati al Protocollo come appendici separate, divenendone parte integrante.
3. Le Parti convengono di rivedere il Protocollo **ogni cinque anni** dalla sua entrata in vigore, al fine di adeguarlo all'evoluzione del diritto internazionale, della prassi diplomatica e della situazione politica del Veneto (es. eventuali progressi nei negoziati con l'Italia, mutamenti dello status internazionale).

Articolo 12 – Clausola di non precedente e di non vincolatività (salvo eccezioni)

1. Fatti salvi gli obblighi esplicitamente previsti agli artt. 2, 3, 7 e 9, il presente Protocollo **non crea obblighi giuridicamente vincolanti** secondo il diritto internazionale o nazionale. Esso costituisce una dichiarazione di intenti politici e un quadro di cooperazione volontaria.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata come:
 - un **riconoscimento formale** dello Stato Veneto come Stato sovrano da parte della Seconda Parte, qualora quest'ultima non abbia già proceduto a tale riconoscimento con atto separato, notificato e registrato secondo il diritto internazionale;
 - una **rinuncia** da parte della Seconda Parte ai propri rapporti diplomatici con la Repubblica Italiana o con qualsiasi altro Stato;
 - una **modifica** degli obblighi derivanti dalla Carta ONU, dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati o da altri trattati internazionali vincolanti per le Parti;
 - una **legittimazione** dell'uso della forza o di atti unilaterali contrari al diritto internazionale.
3. Le Parti si impegnano a **informare** preventivamente l'altra Parte qualora intendano assumere impegni internazionali che possano interferire in modo sostanziale con lo spirito del presente Protocollo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 13 – Lingue e testi facenti fede

Il presente Protocollo è redatto in **tre versioni linguistiche originali: veneta (codice ISO 639-3 VEC), italiana e inglese**. Tutti i testi sono ugualmente autentici e fanno fede. In caso di divergenza interpretativa tra le versioni, prevale il testo in **lingua veneta**, in quanto lingua storicamente e giuridicamente legata alla sovranità della Repubblica di Venezia e del Popolo Veneto, nonché lingua viva tutelata dall'UNESCO.

Articolo 14 – Notifiche e comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente al presente Protocollo sarà trasmessa per iscritto ai seguenti indirizzi, che potranno essere aggiornati mediante notifica scritta:

Per la Prima Parte (Stato Veneto):

Dipartimento Diplomatico – Ufficio Trattati

Palazzo Ducale, 30124 Venezia – Stato Veneto (Repubblica Federale del Veneto)

Email certificata (PEC): dipartimento.diplomatico@pec.statoveneto.ve

Email ordinaria: trattati@pec.statoveneto.ve

Per la Seconda Parte:

(da compilare con i dati dello Stato o organizzazione contraente, inclusi indirizzo, PEC o email diplomatica, numero di telefono di emergenza)

Articolo 15 – Registrazione

Il presente Protocollo sarà **registrato** presso il Segretariato delle Nazioni Unite (ai sensi dell'art. 102 della Carta ONU, *mutatis mutandis* applicabile alle intese delle entità non membri), presso la **Corte Permanente di Arbitrato** (L'Aia) per le finalità di cui all'art. 9, e presso il **registro diplomatico dello Stato Veneto**. Una copia certificata sarà depositata nell'archivio diplomatico di ciascuna Parte e sarà resa pubblica sul portale istituzionale dello Stato Veneto, fatta salva la necessità di oscurare informazioni sensibili.

LUOGO, DATA E FIRME

Firmato a *[Luogo]*, il *[Data]*, in tre esemplari originali nelle lingue veneta, italiana e inglese.

Per lo Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto:

(Firma autografa digitale e timbro)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Sua Eccellenza Franco Paluan

Capo del Collegio dei Savi

Rappresentante legale dello Stato Veneto

Codice CSV: CSV-VET-HOS-001

Hash di firma: d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5

Per [Seconda Parte – Nome dello Stato o Organizzazione]:

[Nome e cognome del rappresentante]

[Titolo ufficiale]

[Timbro e sigillo, se previsti]

ALLEGATI AL PROTOCOLLO (se applicabili)

- **Allegato A** – Modello di lettera di notifica per la registrazione ONU
- **Allegato B** – Termini di riferimento dettagliati per la Commissione mista di transizione (CMT)
- **Allegato C** – Elenco indicativo dei trattati internazionali per i quali si propone la successione (aggiornabile dalla CMT)

DICHIARAZIONE FINALE DI AUTENTICITÀ DELL'ALLEGATO 2

L'hash SHA-256 del presente Allegato 2, calcolato sull'intero documento nella sua versione definitiva, è:

f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0

Esso è registrato sulla **blockchain pubblica Veneta** (smart contract VenetoMOU_2026.so1) al timestamp 6 maggio 2026, ore 12:00 UTC, ed è parte integrante del Dossier Ufficiale della Repubblica Federale del Veneto, nonché della Nota Verbale Circolare N. 2026/001/HD.

INVITO ALLA NEGOZIAZIONE (clausola finale di cortesia diplomatica)

Lo Stato Veneto invita la Seconda Parte a esaminare la presente bozza potenziata e a comunicare, entro **90 giorni** dalla ricezione, la propria disponibilità a negoziare il testo finale, nonché eventuali proposte di modifica, integrazione o semplificazione. In assenza di risposta entro il termine, la

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

bozza si intenderà come base di lavoro per futuri contatti, senza che ciò implichi alcun vincolo per alcuna delle Parti.

Per comunicazioni e richieste di chiarimento:

Dipartimento Diplomatico – Ufficio Trattati

Email: trattati@pec.statoveneto.ve

Telefono: +39 (0)41 1234567 (solo per urgenze diplomatiche, previo appuntamento)

Sito web: www.statovenetoinautodeterminazione.org/mou

FINE DELL'ALLEGATO 2 – PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO (VERSIONE POTENZIATA)

ALLEGATO 3 – CREDENZIALI DIPLOMATICHE (MODELLO POTENZIATO – VERSIONE 2.0)

DIPARTIMENTO DIPLOMATICO DELLO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE – REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO

CSV-VET-DIP-001 – Codice univoco verificabile su blockchain pubblica Veneta

Protocollo credenziali: CRE/2026/001/AMB

Data emissione: 12 Maggio 2026

Data di scadenza: (nessuna – valide fino a revoca)

Hash di autenticazione blockchain:

0x7a4f3c2b1d5e6f8a9c0b1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a - credenziali

Registrato su blockchain pubblica Veneta al timestamp **12 Maggio 2026, ore 12:00 UTC**.

Verificabile all'indirizzo: [smart contract [VenetoDiplomaticCredentials_2026.sol](#)]

PREAMBOLO – BASE GIURIDICA DELLA RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto, Sua Eccellenza **Franco Paluan**, nella mia qualità di **Capo del Collegio dei Savi e autorità suprema dello Stato Veneto** ai sensi della Costituzione della Repubblica Federale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

del Veneto (articoli 12, 15 e 23), investito dei pieni poteri di rappresentanza esterna in virtù della continuità giuridica della Repubblica di Venezia (697-1797) e della volontà popolare espressa nel referendum del 22 ottobre 2017 (98% di sì, 2.273.000 votanti),

VISTA la **Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961**, ratificata dallo Stato Veneto in forza della successione di Stati e della continuità giuridica (artt. 2, 3, 5, 11, 14, 27, 29, 31, 34, 41);

VISTA la **Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963**, applicabile *mutatis mutandis* alle funzioni di protezione dei cittadini e degli interessi veneti;

VISTO il **Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS 2.0)** e successive modifiche, in materia di firme elettroniche qualificate e timestamping, recepito dallo Stato Veneto con Legge n. 45/2025;

VISTA la **Legge n. 37/2023 sulla neutralità permanente**, che non preclude l'esercizio di funzioni diplomatiche in conformità al diritto internazionale umanitario;

VISTA la **Legge n. 299/2024 (Legge Fondamentale sulla Sovranità)**, art. 12, che attribuisce al Dipartimento Diplomatico la competenza esclusiva in materia di accreditamento e rappresentanza esterna;

VISTO lo **Statuto della Corte Internazionale di Giustizia** (art. 34, par. 2), che consente agli Stati non membri dell'ONU di comparire dinanzi alla Corte alle condizioni stabilite dal Consiglio di Sicurezza;

VISTA la **prassi delle Nazioni Unite** in materia di accreditamento di movimenti di liberazione nazionale e di entità statali in via di autodeterminazione (Risoluzione 60/265, par. 5);

DICHIARA quanto segue.

CAPO I – ACCREDITAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DIPLOMATICO

Articolo 1 – Nominativo e dati anagrafici

Il sottoscritto **accredita formalmente**

Sua Eccellenza [Nome e Cognome del Rappresentante diplomatico]

– nato a **[Luogo]**, il **[Data]**,

– in possesso della **cittadinanza veneta** (certificato anagrafico CSV-VET-ANA-001, rilasciato dall'Anagrafe del Popolo Veneto in data [data]),

– titolare del **passaporto diplomatico** numero **PD-VT-2026/001** (scadenza [data]),

– munito di **visto di sicurezza** rilasciato dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale della RFV (codice

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

VET-SEC-2026/001),

– iscritto all’**Albo dei rappresentanti diplomatici** dello Stato Veneto con numero **AMB-2026-001** –

quale **Capo della Missione diplomatica dello Stato Veneto** presso **[Stato/Organizzazione ricevente]** , con il titolo di **Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario**.

In alternativa, a seconda del rango diplomatico e della natura della missione:

– **Incaricato d’Affari *ad interim*** (per missioni temporanee o di primo insediamento, con poteri limitati);

– **Rappresentante Permanente** (presso organizzazioni internazionali, con pieni poteri negoziali nel quadro dello statuto dell’organizzazione);

– **Console Generale** (per uffici consolari autonomi, previa specifica lettera patente separata, conformemente alla Convenzione di Vienna del 1963).

CAPO II – POTERI E FUNZIONI DELL’ACCREDITATO

Articolo 2 – Funzioni di rappresentanza politica e diplomatica

L’accreditato è autorizzato a svolgere, in conformità al diritto internazionale e alle leggi dello Stato ricevente, le seguenti funzioni:

2.1 Rappresentare lo Stato Veneto in tutte le questioni politiche, economiche, culturali, giuridiche, sociali e ambientali di interesse comune, ivi incluse le relazioni bilaterali e multilaterali, nonché dinanzi alle organizzazioni internazionali e alle corti internazionali.

2.2 Promuovere relazioni amichevoli tra lo Stato Veneto e lo Stato ricevente, nonché tra il Popolo Veneto e il popolo dello Stato ricevente, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei valori democratici.

2.3 Proteggere i cittadini veneti residenti o in transito nel territorio dello Stato ricevente, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. b, della Convenzione di Vienna (1961), inclusa l’assistenza in caso di arresto, detenzione, malattia, decesso o situazione di emergenza umanitaria.

2.4 Favorire lo sviluppo di relazioni economiche, culturali e scientifiche (art. 3, par. 1, lett. e), anche attraverso la promozione di accordi di gemellaggio, memorandum d’intesa, progetti di cooperazione decentrata, scambi accademici e iniziative imprenditoriali.

Articolo 3 – Poteri negoziali e di sottoscrizione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3.1 **Negoziare e sottoscrivere** accordi, intese, protocolli, dichiarazioni congiunte e qualsiasi altro strumento giuridico **non vincolante** per lo Stato ricevente senza necessità di successiva ratifica, purché rientranti nei limiti delle istruzioni scritte ricevute dal Dipartimento Diplomatico.

3.2 **Partecipare a conferenze internazionali**, gruppi di lavoro, comitati misti e organizzazioni intergovernative in qualità di osservatore o delegato, previa comunicazione al Dipartimento e, se richiesto, munito di pieni poteri *ad hoc* per specifici negoziati.

3.3 **Ricevere notifiche e comunicazioni ufficiali** dallo Stato ricevente e trasmetterle tempestivamente al Dipartimento Diplomatico tramite canali protetti.

Articolo 4 – Funzioni consolari e di protezione

4.1 **Assistere e proteggere i cittadini veneti** in difficoltà, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963), inclusa l'assistenza in caso di arresto, detenzione, malattia, decesso, scomparsa, catastrofe naturale o conflitto armato.

4.2 **Rilasciare documenti di viaggio di emergenza** (lasciapassare provvisori) ai cittadini veneti che ne facciano richiesta, previa verifica dell'identità tramite i registri dell'Anagrafe del Popolo Veneto e, se necessario, consultazione del database centrale della RFV.

4.3 **Collaborare con le autorità locali** per la tutela dei minori, la ricongiunzione familiare, la lotta alla tratta di esseri umani, il rimpatrio di salme e la prevenzione della violenza di genere.

Articolo 5 – Funzioni di notifica e certificazione

5.1 **Notificare atti ufficiali** dello Stato Veneto (leggi, decreti, sentenze, comunicazioni diplomatiche, accordi internazionali) allo Stato ricevente, attraverso i canali diplomatici ordinari.

5.2 **Certificare la conformità delle copie** degli atti pubblici veneti, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (apostille), quando lo Stato ricevente riconosca tale procedura, e in mancanza, fornire legalizzazione consolare.

5.3 **Autenticare firme e sigilli** di funzionari veneti su documenti destinati a essere utilizzati nello Stato ricevente, secondo la prassi internazionale.

CAPO III – PREROGATIVE, IMMUNITÀ E PRIVILEGI

Articolo 6 – Immunità e privilegi diplomatici

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

L'accreditato, come Capo Missione, gode delle **immunità e privilegi diplomatici** previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961), in particolare:

- **Inviolabilità personale** (art. 29): non può essere oggetto di alcuna forma di arresto o detenzione, e lo Stato ricevente ha il dovere di proteggere la sua persona da qualsiasi attentato.
- **Inviolabilità dell'archivio e della corrispondenza** (art. 30, 24): i locali della missione, gli archivi e i documenti sono inviolabili.
- **Immunità dalla giurisdizione penale e civile** (art. 31), salve le eccezioni ivi previste (es. azioni reali su beni immobili privati non destinati alla missione, successioni ereditarie, attività professionali commerciali estranee alle funzioni).
- **Esenzione fiscale** per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni diplomatiche (art. 34), nonché per i compensi ufficiali ricevuti dallo Stato Veneto.
- **Libertà di comunicazione** (art. 27) con il Dipartimento Diplomatico, inclusa la valigia diplomatica (che non può essere aperta né trattenuta) e le comunicazioni cifrate, nel rispetto delle leggi dello Stato ricevente in materia di sicurezza nazionale, purché non comporti ingerenza negli affari interni.
- **Esenzione dall'obbligo di testimonianza** (art. 31, par. 2).

L'accreditato si impegna a **rispettare le leggi e i regolamenti** dello Stato ricevente, conformemente all'art. 41 della Convenzione di Vienna, e a **non ingerire negli affari interni** di detto Stato, astenendosi da dichiarazioni pubbliche che possano essere interpretate come interferenza.

Articolo 7 – Limitazioni e deroghe

7.1 Le immunità diplomatiche **non coprono** gli atti compiuti dall'accreditato al di fuori dell'esercizio delle funzioni ufficiali, né i reati comuni commessi in stato di non imputabilità funzionale.

7.2 Lo Stato Veneto si riserva il diritto di **rinunciare all'immunità** in casi specifici, mediante dichiarazione scritta del Dipartimento Diplomatico, qualora lo ritenga opportuno ai fini della giustizia.

7.3 In caso di abuso dei privilegi diplomatici, lo Stato Veneto provvederà a richiamare l'accreditato o a revocare le credenziali, conformemente all'art. 9 della Convenzione di Vienna (dichiarazione di *persona non grata*).

CAPO IV – VALIDITÀ, REVOCA E DECADENZA

Articolo 8 – Durata e revoca

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. **Durata** – Le presenti credenziali sono valide a tempo indeterminato, fino a revoca scritta comunicata dall'autorità competente dello Stato Veneto.
 2. **Revoca** – La revoca può essere disposta in qualsiasi momento dal **Capo del Collegio dei Savi**, sentito il Dipartimento Diplomatico, e produce effetto dalla data di notifica allo Stato ricevente.
 3. **Decadenza automatica** – Le credenziali decadono automaticamente in caso di:
 - Morte o dimissioni dell'accreditato;
 - Perdita della cittadinanza veneta (accertata dall'Anagrafe del Popolo Veneto);
 - Condanna definitiva per reato grave che comporti l'interdizione dai pubblici uffici secondo la legge veneta;
 - Dichiarazione di **persona non grata** da parte dello Stato ricevente, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di Vienna.
 4. **Restituzione** – In caso di revoca o decadenza, le credenziali e i documenti di legittimazione devono essere restituiti al Dipartimento Diplomatico entro **quindici giorni**, salvo diverso accordo scritto.
-

CAPO V – DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE E SICUREZZA

Articolo 9 – Documenti allegati

In allegato alle presenti credenziali (o in originale separato) vengono rilasciati i seguenti documenti di legittimazione per l'accreditato:

- **Lettera di credenza (*lettres de créance*)** indirizzata al Capo dello Stato ricevente (o al Segretario Generale dell'organizzazione), secondo la formula tradizionale, redatta in lingua veneta, italiana e inglese.
- **Lettera di richiesta di *exequatur*** per il personale consolare, se applicabile, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963.
- **Tessera diplomatica** (formato ID-1) con fotografia ad alta risoluzione, dati biometrici (due impronte digitali digitalizzate) e chip contenente la firma digitale dell'accreditato, conforme allo standard ICAO 9303.
- **Codice di accesso al portale diplomatico** dello Stato Veneto per comunicazioni protette (VPN crittografata con autenticazione a due fattori).
- **Elenco del personale della missione** (se già nominato), con indicazione dei rispettivi ranghi diplomatici e numeri di passaporto.

Articolo 10 – Sicurezza tecnica

Tutti i documenti sono dotati di:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Firma digitale qualificata (X.509)** – certificato rilasciato dall’**Autorità di certificazione dello Stato Veneto** il 12 maggio 2026, valido fino al 12 maggio 2029, con livello di sicurezza “qualificato” ai sensi del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS 2.0).
- **Marcatura temporale (timestamping)** conforme allo standard **RFC 3161**, apposta da un’autorità di timestamping accreditata (Veneto Timestamp Authority, VTA-01).
- **Sigillo elettronico avanzato** del Dipartimento Diplomatico.
- **Hash SHA-256** di ogni singolo documento, registrato su blockchain pubblica Veneta per garantire l’integrità e l’anteriorità.

La verifica può essere effettuata sul portale verify.diplomacy.veneto inserendo il codice univoco della tessera o l’hash del documento.

CAPO VI – RICHIESTA ALLO STATO RICEVENTE

Articolo 11 – Richieste formali

Si prega l’Autorità ricevente di:

1. **Ricevere formalmente** l’accreditato e riconoscere la sua qualità di **Capo della Missione diplomatica dello Stato Veneto**, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Vienna (1961), che lascia agli Stati la libera determinazione delle modalità di accreditamento.
2. **Concedere le immunità e i privilegi diplomatici** previsti dal diritto internazionale consuetudinario e dalla Convenzione di Vienna (1961), senza discriminazioni e in condizioni di reciprocità.
3. **Rilasciare il visto di accredito** (visto diplomatico) all’accreditato e ai membri della sua famiglia (se del caso), nonché la **tessera di identificazione diplomatica** secondo la prassi locale.
4. **Rilasciare, se richiesto dalla prassi, la *lettre de récréance*** o documento equivalente attestante l’accettazione del Capo Missione.
5. **Agevolare l’esercizio delle funzioni diplomatiche**, in particolare la libertà di movimento, la libertà di comunicazione (compresa l’installazione di apparati radio e cifratori, previa notifica) e l’apertura di una sede della missione (ufficio, residenza, archivio).
6. **Comunicare eventuali obiezioni o riserve** entro **60 giorni** dalla ricezione delle presenti credenziali. In assenza di risposta entro tale termine, le credenziali si intendono **tacitamente riconosciute ai fini dello svolgimento di attività non vincolanti di cooperazione tecnica, culturale, economica e umanitaria**, senza pregiudizio per la posizione giuridica dello Stato ricevente in merito al riconoscimento formale dello Stato Veneto.

CAPO VII – DICHIARAZIONE FINALE DEL CAPO DELLO STATO VENETO

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il sottoscritto, **Sua Eccellenza Franco Paluan**, nella mia qualità di **Capo del Collegio dei Savi**, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi delle leggi dello Stato Veneto e del diritto internazionale, che:

- Tutte le informazioni contenute nelle presenti credenziali sono **vere, esatte e complete**;
- L'accreditato è **pienamente legittimato** ad agire in nome e per conto dello Stato Veneto in Autodeterminazione – Repubblica Federale del Veneto;
- Lo Stato Veneto **garantisce** che l'accreditato rispetterà le leggi dello Stato ricevente e i principi della Convenzione di Vienna;
- In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle presenti credenziali, lo Stato Veneto accetta la **giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** o, in alternativa, di un tribunale arbitrale secondo il Regolamento della Corte Permanente di Arbitrato (L'Aia).

Vicenza, 12 Maggio 2026 – Anno IV della Rinascita Veneta

(Firma autografa digitale secondo lo standard X.509)

Sua Eccellenza Franco Paluan
Capo del Collegio dei Savi
Autorità suprema dello Stato Veneto
Capo del Dipartimento Diplomatico

Codice CSV: CSV-VET-HOS-001

Hash della firma: d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




TIMBRI E SIGILLI (originali e digitali)

In calce, in originale, sono apposti:

- **Timbro ufficiale dello Stato Veneto** – riproduzione del Leone di San Marco (ala destra aperta sul libro, ala sinistra retratta, fondo oro su smalto rosso) con l'iscrizione circolare: «RES PUBLICA VENETA – FOEDERATA – SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE».
- **Sigillo di ceralacca rossa** – impresso con lo stemma della Repubblica Federale del Veneto (Leone alato, mare, monti e spada della giustizia). L'originale è conservato presso il Dipartimento Diplomatico – Ufficio Protocollo (Palazzo Ducale, Venezia), e la copia digitale è autenticata mediante hash 0x7a4f3c2b... registrato su blockchain.


----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
 Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Timbro a secco** – applicato sulla fotografia dell’accreditato e su ciascuna pagina delle credenziali per garantirne l’integrità fisica contro manomissioni.



VERIFICA DELL’AUTENTICITÀ

Qualsiasi Stato, organizzazione internazionale o terzo interessato può verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle presenti credenziali mediante:

Metodo	Descrizione	Risultato
Blockchain Veneta	Smart contract VenetoDiplomaticCredentials_2026.sol, funzione verifyCredential(hash, CSV)	Restituisce true se il documento è attivo e non revocato, con timestamp.
Portale web verifiche	https://verify.diplomacy.veneto/cre/2026/001/AMB – accesso con il codice di verifica VET-DIP-2026-001-AMB (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della RFV n. 18 del 12 maggio 2026)	Mostra la scheda pubblica dell’accreditato (nome, rango, stato di validità).
Posta certificata	Inviare richiesta a dipartimento.diplomatico@pec.statoveneto.ve indicando l’hash delle credenziali	Ricevuta di risposta con certificato di autenticità



Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Metodo	Descrizione	Risultato
QR-code	Sulla tessera diplomatica è stampato un QR-code che rimanda direttamente alla verifica blockchain.	entro 48 ore lavorative . Scansionando si apre la pagina di verifica con esito immediato.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E NOTIFICA FINALE

Le presenti credenziali sono redatte in **veneto (codice VEC), italiano e inglese**. In caso di divergenza interpretativa, prevale il testo in **lingua veneta**, in quanto lingua storicamente e giuridicamente legata alla sovranità della Repubblica di Venezia e del Popolo Veneto.

Lo Stato Veneto si riserva il diritto di **integrare o modificare** le presenti credenziali mediante successiva nota verbale, senza necessità di rinegoziazione, per adeguarle all'evoluzione della prassi diplomatica internazionale.

FINE DELLE CREDENZIALI DIPLOMATICHE (ALLEGATO 3 – VERSIONE POTENZIATA 2.0) PARTE INTEGRANTE DELLA NOTA VERBALE CIRCOLARE N. 2026/001/HD E DEL DOSSIER UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO

Documento verificabile elettronicamente e su blockchain. La mancata impressione del timbro a secco o del sigillo di ceramica nella copia digitale non ne inficia l'autenticità, essendo la copia digitale autenticata dall'hash crittografico.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Dichiarazione finale di autenticità del pacchetto diplomatico integrale

Il presente pacchetto, composto da Nota Verbale Circolare (Allegato 1), Protocollo di Intesa Quadro (Allegato 2) e Credenziali diplomatiche (Allegato 3), è stato registrato presso il **registro diplomatico centralizzato dello Stato Veneto** con numero DPN/2026/001/HD.

La sua autenticità è certificata mediante:

- Firma digitale (X.509) di Sua Eccellenza Franco Paluan, conforme al Regolamento UE 910/2014 (eIDAS 2.0);
- Marcatura temporale (*timestamping*) secondo lo standard RFC 3161;
- Pubblicazione dell'hash univoco (0x7a4f3c2b1d5e6f8a9c0b1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a) su blockchain pubblica Veneta (smart contract `VenetoDiplomatic_2026.sol`);
- Notifica alle Nazioni Unite ai sensi della Risoluzione 60/265 (par. 5 – documenti di entità non membri), protocollo UN-DOC/2026/VE-001.

Dipartimento Diplomatico – Ufficio Notifiche

12 Maggio 2026

(Timbro e firma del Capo dell'Ufficio Notifiche)

PARTE III – CARTA DEL PRIMATO DELL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

(Testo integrale potenziato del documento “Il Primato dell'Autodeterminazione nel Diritto Internazionale Contemporaneo”, dedicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite)

Autore: S.E. Franco Paluan, Capo del Collegio dei Savi – Primo Ministro del Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

Data: Padova, 2 febbraio 2026

Luogo di adozione simbolico: Sala dei Giganti, Palazzo della Ragione, Padova – cuore storico del diritto veneto

Destinatari: Comunità internazionale, Stati membri ONU, organizzazioni intergovernative, movimenti di liberazione nazionale, popoli oppressi, studiosi di diritto internazionale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PREAMBOLO SOLENNE (potenziato)

Noi, custodi dei principi fondamentali del diritto internazionale,

consapevoli che la funzione suprema del diritto non consiste nella mera salvaguardia dei confini tracciati dalla storia e talvolta dalla violenza, bensì nella tutela inalienabile della **dignità, della libertà e della sovranità dei popoli** che abitano il mondo;

Riconoscendo che quando le norme giuridiche vengono strumentalizzate per difendere confini a scapito delle aspirazioni legittime dei popoli, il diritto tradisce se stesso e si trasforma da strumento di giustizia in apparato di coercizione e di oppressione;

Affermando che l'autodeterminazione dei popoli non frattura il mondo – come talvolta sostenuto da una visione statolatrica – ma al contrario **ne rivela le ferite già esistenti**, là dove l'esclusione, la repressione, la negazione dell'identità collettiva o l'assenza di consenso hanno spezzato il legame vitale tra Stato e comunità;

Dichiarando che la legalità senza consenso non è legge, ma **amministrazione della forza**: essa può mantenere la sopravvivenza formale di uno Stato, ma non ne conferisce legittimità sostanziale; governa territori, non comunità; disciplina confini, non coscienze; perpetua apparati, non speranze condivise;

Proclamando che **uno Stato è legittimo soltanto finché il popolo vi riconosce custodia dei propri diritti, della propria libertà e del proprio futuro**. Quando questo riconoscimento viene meno, lo Stato sopravvive come entità geografica e apparato amministrativo, ma perde la propria essenza di comunità politica: diviene geografia armata, confini difesi senza consenso, sovranità esercitata senza fondamento umano, potere amministrato senza legittimità;

Tenendo presente l'evoluzione della giurisprudenza internazionale – dalla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale (Risoluzione 2625, 1970) al parere della Corte Internazionale di Giustizia sul Kosovo (2010), fino al parere sul cambiamento climatico (2025, par. 357) che ha riaffermato la **presunzione di continuità dello Stato** e il legame tra autodeterminazione e sopravvivenza ambientale –;

Consapevoli delle nuove sfide del XXI secolo: colonialismo digitale, green colonialism, debito neocoloniale, crisi climatica accelerata, tecnologie predatrici dell'identità e disuguaglianze economiche strutturali;

Ispirati dai valori della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali del 1966, della Dichiarazione di Vienna del 1993, e dalle aspirazioni dei popoli di tutto il mondo alla libertà, alla giustizia e alla partecipazione democratica;

adottiamo e proclamiamo la presente **CARTA DEL PRIMATO DELL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI** come criterio di legittimità sostanziale dell'ordinamento internazionale e come guida per l'azione degli Stati, delle organizzazioni internazionali e dei movimenti popolari.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

INTRODUZIONE (potenziata)

Il principio di autodeterminazione rappresenta un **pilastro irrinunciabile e dinamico** dell'architettura giuridica internazionale contemporanea. Esso è codificato negli Articoli 1(2) e 55 della Carta delle Nazioni Unite (1945) e nell'Articolo 1 comune ai due Patti internazionali sui diritti umani del 1966, che lo qualificano come diritto di tutti i popoli a «determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale».

L'autodeterminazione si colloca al crocevia tra dimensioni **giuridiche, politiche, etiche, storiche, ambientali ed economiche**. Essa non è un principio meramente programmatico o subordinato all'integrità territoriale, ma un **criterio sostanziale di legittimità** dell'assetto statale.

La **Risoluzione 2625 (XXV)** dell'Assemblea Generale ONU (Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli, 1970) ha chiarito, in modo ormai consolidato, che l'integrità territoriale non può essere invocata per legittimare la negazione sistematica dei diritti fondamentali, l'oppressione coloniale interna, gravi violazioni dei diritti umani, la discriminazione razziale o l'esclusione dalla rappresentanza politica.

Le **opinioni consultive della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** hanno progressivamente rafforzato questo primato:

- **Kosovo (2010)** : la Corte ha affermato che il diritto internazionale non vieta le dichiarazioni unilaterali di indipendenza, e che la perdita di controllo effettivo su un territorio non determina automaticamente l'estinzione dello Stato;
- **Isole Chagos (2019)** : ha stabilito che il distacco forzato di un territorio in violazione dell'autodeterminazione è illecito, e che lo Stato occupante ha l'obbligo di porre fine alla sua amministrazione;
- **Parere sul cambiamento climatico (23 luglio 2025, par. 357)** : ha riconosciuto le conseguenze del cambiamento climatico sull'esercizio del diritto all'autodeterminazione, in particolare per gli Stati insulari minacciati dall'innalzamento del livello del mare, e ha ribadito che «uno Stato non cessa di esistere semplicemente perché incontra difficoltà temporanee nell'esercizio della sua sovranità».

Alla luce di questi sviluppi, la presente Carta intende offrire un **quadro normativo aggiornato** che tenga conto delle sfide del XXI secolo: il cambiamento climatico (minaccia esistenziale per interi popoli), il data colonialism (espropriazione della sovranità digitale), il green colonialism (imposizione di politiche ambientali senza consenso delle comunità locali) e il debito neocoloniale (strumento di eterodeterminazione economica).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CARTA DELL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI – ARTICOLI POTENZIATI (con commenti)

Articolo 1 – Diritto originario

L'autodeterminazione dei popoli è un **diritto naturale e originario**, che precede e fonda ogni forma di organizzazione statale. Nessuna convenzione internazionale, legge statale, trattato, confine geografico o prassi amministrativa può ridurre, annullare o sospendere tale diritto.

Commento: Il diritto all'autodeterminazione non è una concessione dello Stato né una creazione del diritto internazionale positivo. Esso affonda le sue radici nella dignità intrinseca di ogni popolo, riconosciuta già da Grozio e Vattel, ed è oggi considerato *jus cogens* (norma imperativa del diritto internazionale, art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). La sua violazione non può essere giustificata da alcun trattato o legislazione interna, nemmeno se approvata a maggioranza.

Articolo 2 – Funzione dello Stato

Lo Stato è uno **strumento giuridico al servizio del popolo**, non un fine in sé. Quando lo Stato cessa di garantire i diritti fondamentali, le libertà civili e politiche, la partecipazione democratica effettiva e la protezione dell'identità collettiva di un popolo, esso **perde la propria legittimità sostanziale**, indipendentemente dal suo riconoscimento formale da parte di altri Stati.

Commento: Il contratto sociale che lega il popolo allo Stato non è un atto *una tantum*, ma un rapporto continuo di rappresentanza e tutela. Lo Stato che esclude sistematicamente una minoranza dalla governance, che reprime l'identità culturale, che nega il consenso o che utilizza la forza per mantenere l'unità territoriale, rompe questo contratto. In tal caso, il diritto all'autodeterminazione si riattiva come rimedio legittimo.

Articolo 3 – Limiti dell'integrità territoriale

L'integrità territoriale, prevista dall'art. 2, par. 4, della Carta ONU, è una norma procedurale finalizzata alla stabilità degli Stati e alla prevenzione delle aggressioni esterne. Essa **non può essere invocata per giustificare** la negazione sistematica dei diritti umani, della rappresentanza politica, dell'identità collettiva di un popolo, dell'accesso alle risorse naturali, né per opporsi a un processo democratico di autodeterminazione interna o esterna.

Commento: Come chiarito dalla Risoluzione 2625 (XXV), l'integrità territoriale è subordinata al rispetto del principio di autodeterminazione. Uno Stato può invocare l'integrità territoriale solo se possiede un governo che rappresenti l'intero popolo appartenente al territorio, senza distinzioni. La dottrina della "secessione rimediabile" (*remedial secession*) è ormai accettata da una parte

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

significativa della dottrina e della prassi (es. Kosovo, Bangladesh, Sud Sudan) come ultima ratio in caso di violazioni gravi e sistematiche.

Articolo 4 – Primato della sovranità popolare

In caso di conflitto accertato tra l'unità geografica dello Stato (confini storici o amministrativi) e la volontà democratica di un popolo, espressa mediante **referendum libero, trasparente e monitorato** da osservatori internazionali, **prevale la sovranità popolare** quale fondamento ultimo della legittimità giuridica.

Commento: La volontà popolare non è un optional o un'opinione consultiva; è la fonte primaria della legittimità. Quando essa si manifesta in modo chiaro (es. maggioranze superiori al 55-60% con affluenza significativa), l'ordinamento internazionale non può rifugiarsi nella neutralità o nel silenzio. Lo Stato territoriale ha l'obbligo di negoziare in buona fede. Il rifiuto di negoziare o la repressione possono legittimare azioni internazionali di supporto al popolo in autodeterminazione.

Articolo 5 – Autodeterminazione come pace preventiva

La realizzazione effettiva dell'autodeterminazione – nella sua dimensione interna (autonomie, federalismo) ed esterna (indipendenza come extrema ratio) – costituisce uno **strumento essenziale di prevenzione dei conflitti** e di tutela della pace internazionale. La repressione delle aspirazioni popolari genera instabilità, terrorismo, guerre civili e flussi migratori forzati.

Commento: Le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali dovrebbero istituire meccanismi di early warning per identificare situazioni di negazione dell'autodeterminazione e attivare procedure di facilitazione diplomatica. La mancata prevenzione è essa stessa causa di violazioni dei diritti umani e di minacce alla sicurezza collettiva. L'esperienza di conflitti come quelli in ex-Jugoslavia, Nagorno-Karabakh e Ucraina dimostra che i confini imposti con la forza o mantenuti senza consenso generano sofferenza prolungata.

Articolo 6 – Dimensione intergenerazionale

Il diritto all'autodeterminazione include la **facoltà e il dovere dei popoli** di preservare le risorse naturali, l'ambiente, la biodiversità, il clima e le condizioni di vita essenziali per le generazioni presenti e future. Le scelte economiche e politiche di una generazione non possono compromettere irreversibilmente la capacità delle generazioni future di esercitare a loro volta l'autodeterminazione.

Commento: Questo articolo si fonda sul principio di sviluppo sostenibile e sulla nozione di "Responsabilità verso le generazioni future" richiamata nel *Pact for the Future* (ONU, 2024) e nella *Declaration on Future Generations*. I popoli che subiscono danni ambientali causati da altri (es. innalzamento del mare per emissioni di paesi industrializzati) hanno diritto a riparazioni e a

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

meccanismi di relocation sovrana. Il parere ICJ del 2025 sul clima ha esplicitamente collegato il cambiamento climatico all'autodeterminazione.

Articolo 7 – Sovranità digitale

I popoli hanno diritto alla **sovranità sui propri dati**, sulla propria identità digitale, sugli algoritmi che determinano le loro opportunità sociali ed economiche, e sull'infrastruttura tecnologica essenziale. Nessun popolo può essere soggetto a forme di **colonialismo digitale** (data colonialism) mediante l'estrazione sistematica di informazioni personali e culturali da parte di grandi corporazioni tecnologiche o Stati esteri, senza consenso informato e senza equa partecipazione ai benefici.

Commento: La digitalizzazione non deve tradursi in una nuova forma di eterodeterminazione. I popoli hanno il diritto di conservare e sviluppare le proprie lingue e culture anche nello spazio digitale. Le piattaforme transnazionali devono rispettare i diritti collettivi e la privacy delle comunità. È auspicabile un trattato internazionale sulla sovranità digitale dei popoli.

Articolo 8 – Controllo delle risorse strategiche

L'autodeterminazione implica la **gestione sovrana delle risorse naturali critiche** (acqua dolce, fonti energetiche, minerali essenziali per la transizione ecologica, biodiversità, suolo agricolo). I popoli hanno il diritto di opporsi a pratiche estrattive, a progetti di infrastrutture imposte, a concessioni forzate o a espropriazioni realizzate senza il loro **consenso libero, preventivo e informato (FPIC)**, come definito nell'ambito dei popoli indigeni e delle comunità locali.

Commento: Il principio FPIC è già riconosciuto nella Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni (2007). Esso deve essere esteso a tutti i popoli in via di autodeterminazione. Le violazioni del diritto al controllo delle risorse possono giustificare la sospensione degli aiuti allo sviluppo o l'adozione di sanzioni mirate.

Articolo 9 – Autodeterminazione climatica

I popoli minacciati da fenomeni climatici irreversibili (innalzamento del livello del mare, desertificazione, eventi meteorologici estremi sistematici) hanno diritto a **misure di continuità politica e territoriale**, tra cui:

- la **relocation sovrana** (trasferimento organizzato della popolazione verso territori ospiti mantenendo la sovranità dello Stato originario);
- il riconoscimento della "**nation ex-situ**" (personalità giuridica internazionale anche in assenza di territorio fisico);
- la creazione di **confederazioni climatiche** con altri popoli minacciati;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- l'accesso a **compensazioni internazionali** e a un fondo globale per la protezione dell'autodeterminazione climatica.

Commento: Il caso di Tuvalu e l'accordo di *Falepili Union* con l'Australia (2024) rappresenta un modello pionieristico. La Carta Internazionale dell'Autodeterminazione Climatica è un progetto in fase di elaborazione da parte di una coalizione di Stati insulari e popoli indigeni. L'ICJ nel 2025 ha aperto la strada a questa lettura.

Articolo 10 – Inclusione culturale e identitaria

L'autodeterminazione include la **piena tutela della lingua, cultura, religione, pratiche tradizionali, sistemi di conoscenza, strutture sociali indigene e modi di vita comunitari**. Nessuna norma statale o internazionale, nessuna politica di assimilazione forzata o di uniformità culturale può comprimere identità collettive senza il consenso libero e informato dei popoli interessati. Le lingue minoritarie hanno diritto a protezione e promozione attiva.

Commento: La diversità culturale è un patrimonio comune dell'umanità (UNESCO). La scomparsa di una lingua è una perdita per tutti. L'autodeterminazione culturale non richiede necessariamente l'indipendenza politica, ma almeno un'autonomia sostanziale nella gestione dell'istruzione, dei media e della vita culturale.

Articolo 11 – Diritto alla giustizia internazionale

Ogni popolo ha diritto di **ricorrere a meccanismi giuridici internazionali indipendenti** per far valere il proprio diritto all'autodeterminazione, ivi inclusi:

- la richiesta di **pareri consultivi** alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) tramite l'Assemblea Generale ONU;
- il ricorso a **tribunali arbitrali** (Corte Permanente di Arbitrato, L'Aia);
- la presentazione di **comunicazioni** alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (per i popoli europei), alla Corte Interamericana, alla Corte Africana;
- la partecipazione a procedure di **fact-finding** e di **mediazione** delle Nazioni Unite.

La negazione sistematica della volontà popolare costituisce una violazione grave dei principi ONU e legittima l'intervento della comunità internazionale, nel quadro della **Responsabilità di Proteggere (R2P)**.

Commento: L'accesso alla giustizia internazionale non dovrebbe essere subordinato al riconoscimento statale. I movimenti di liberazione nazionale già hanno una legittimazione limitata (es. art. 96.3 del I Protocollo addizionale di Ginevra). Questo articolo chiede un ampliamento di tali diritti.

Articolo 12 – Elasticità del diritto all'autodeterminazione

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

L'autodeterminazione è un **diritto elastico**: la sua intensità e le sue forme di esercizio (autonomia interna, federalismo, confederazione, indipendenza) si estendono e si rafforzano proporzionalmente all'intensità delle privazioni, delle oppressioni, della negazione dei diritti fondamentali, dell'esclusione politica e della discriminazione sistematica subite da un popolo. Laddove i popoli subiscono esclusione, repressione o ingiustizia strutturale, il diritto all'autodeterminazione si attiva pienamente, divenendo uno strumento imprescindibile di protezione, emancipazione e riaffermazione della sovranità popolare.

Commento: Questo principio – noto in dottrina come “proportionality in self-determination” – implica che non si può richiedere a un popolo di accontentarsi di forme minori di autonomia quando subisce violazioni gravi. La Corte Internazionale di Giustizia non si è ancora pronunciata esplicitamente su questo punto, ma la prassi (es. Kosovo, Timor Est) tende a confermarlo.

Articolo 13 – Sovranità economica e monetaria dei popoli

I popoli hanno il **pieno diritto di determinare le proprie politiche economiche, finanziarie e monetarie**, senza essere soggetti a imposizioni esterne, condizionamenti derivanti dal debito illegittimo, diktat delle istituzioni finanziarie internazionali (FMI, Banca Mondiale) o strumenti di depredazione neocoloniale. Ogni forma di condizionamento estero che limiti la capacità dei popoli di gestire le proprie risorse, la propria produzione, il credito e la moneta, costituisce violazione del diritto all'autodeterminazione e della sovranità popolare.

La **libertà economica collettiva** è parte integrante della dignità dei popoli, della stabilità sociale e dello sviluppo sostenibile. I popoli hanno diritto a ripudiare debiti contratti da regimi illegittimi, oppressivi o non rappresentativi, conformemente alla dottrina del “debito odioso”.

Commento: Questo articolo richiama la Risoluzione 1803 (1962) sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, e la più recente prassi di cancellazione del debito per i paesi in transizione democratica o per catastrofi umanitarie. Il diritto a una moneta propria (o a partecipare a unioni monetarie su base volontaria) è un aspetto spesso trascurato dell'autodeterminazione.

ANALISI GIURIDICA E CONCLUSIONI POETICO-GIURIDICHE (potenziate)

L'autodeterminazione dei popoli si configura oggi come **principio cardine e criterio sostanziale di legittimità statale** nel diritto internazionale contemporaneo. Non è un principio astratto o decorativo: è il fondamento stesso della giustizia internazionale. L'integrità territoriale, pur essenziale alla stabilità delle relazioni tra Stati, non può essere elevata a dogma intangibile quando entra in conflitto con la libertà, la dignità, la sopravvivenza fisica e culturale dei popoli.

In un'epoca segnata da **crisi climatiche accelerate, trasformazioni tecnologiche profonde** (intelligenza artificiale, sorveglianza di massa, controllo algoritmico), **disuguaglianze**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

strutturali e resilienza autoritaria, il primato dell'autodeterminazione non è solo giuridicamente necessario, ma strategicamente imprescindibile per preservare la pace attraverso la giustizia. Esso diventa:

- **criterio di legittimità sostanziale** (uno Stato che opprime il proprio popolo perde la sua base legale);
- **guida etica** per le decisioni delle organizzazioni internazionali;
- **strumento operativo** per la prevenzione dei conflitti, la riduzione delle tensioni, la gestione dei flussi migratori e la promozione di transizioni democratiche stabili.

L'evoluzione contemporanea – tecnologie depredative (*surveillance capitalism, data colonialism*), debito neocoloniale (trappole del debito con Cina, FMI), *green colonialism* (imposizione di miniere di litio e parchi eolici senza FPIC), crisi climatica – impone un **legame indissolubile tra autodeterminazione e tutela ecosostenibile**. Il diritto dei popoli di determinare il proprio destino include la responsabilità di preservare risorse, ambiente e condizioni di vita per le generazioni future, intrecciando diritti presenti e doveri verso chi verrà. La **sovranità responsabile** non è solo scelta politica, ma obbligo morale e giuridico.

Così si delinea una nuova era di ordine internazionale: **resiliente, equo e intergenerazionale**, in cui gli Stati non esistono per difendere linee sulla mappa, ma per custodire comunità, riconoscere diritti e permettere ai popoli di determinare il proprio destino nel rispetto reciproco e nella responsabilità verso il futuro.

Dichiarazione finale poetica (ispirata da Nelson Mandela, Rosa Luxemburg e dalla tradizione giuridica veneta):

«Un popolo che lotta per la propria libertà non perde mai, perché alla fine la giustizia è più forte della forza, la dignità più resistente dell'oppressione, e la speranza più tenace di qualsiasi muro. L'autodeterminazione non è un'utopia: è la memoria del futuro.»

Fiat Justitia, Ruat Caelum.

Ex injuria jus non oritur.

La sovranità non si estingue per la forza; essa può essere sospesa, ma mai cancellata dal diritto.

Padova, 2 febbraio 2026

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato
S.E. Franco Paluan – Primo Ministro – Capo del Collegio dei Savi

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ATTESTAZIONE NOTARILE DI REGISTRAZIONE BLOCKCHAIN

In data **17 marzo 2026**, il Notaio S.E. Pasquale Milella ha attestato l'avvenuta registrazione su blockchain pubblica Veneta del documento "Dedicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite" – che incorpora la presente Carta – con i seguenti estremi:

- **Hash (SHA-256):** f56ad61be83ba495dccd97dbfdc225777ddf91e61b50c49ac1030b5674618f9e
- **Importo:** 0,01 ZECCHINO (simbolico)
- **Fee:** 0,05 ZECCHINO
- **Indirizzo mittente:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

La registrazione attesta **data certa e integrità** del documento. La Carta è consultabile e verificabile da chiunque sul portale [verify.veneto](https://verify.veneto.it) e sulla blockchain pubblica Veneta all'indirizzo dello smart contract [VenetoSelfDeterminationCharter_2026.sol](https://veneto-self-determination-charter-2026.sol).

Venezia, 17 marzo 2026

S.E. Pasquale Milella – Notaio

Firma e Sigillo




FINE DELLA PARTE III – CARTA DEL PRIMATO DELL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

PARTE IV – MATRICE DELLE FIRME E DELLE PERSONALITÀ GIURIDICHE

(Tratta dal file PDF originale – tabella completa delle istituzioni con CSV e hash) **Elenco delle istituzioni (24 enti):** Presidenza, Parlamento, Esecutivo, Banca Nazionale, Corte Costituzionale, Corte Internazionale di Autodeterminazione, Difensore Civico, Procura Generale, Dipartimento Diplomatico, Anagrafe, Tesoro, Istituto Previdenza, Agenzia Energia, Polizia Amministrativa e

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Doganale, Autorità Sanitaria, Nuovo Catasto, Ufficio Brevetti, Accademia Scienza Giuridica, SIST, Autorità Comunicazioni, Ente Porti, Istituto Statistica, Garante Privacy, Corpo Forestale, Zecca Veneta.

Ogni istituzione è dotata di CSV e hash di firma registrato su blockchain. La matrice è vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati.

PARTE V – ATTO DI CONTINUITÀ STORICA TRIMILLENARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE PARLAMENTARE DEL POPOLO VENETO

(Documento solenne di ricognizione, convalida e dichiarazione di sovranità)

INTESTAZIONE E IDENTIFICAZIONE

Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto (CNPPV)

Assemblea sovrana rappresentativa del Popolo Veneto nella sua continuità storica e giuridica

Sede: Palazzo Ducale, Venezia – Sala del Maggior Consiglio

Codice CSV (Corpo Soggettivo Veneto): CSV-VET-CNP-001

Hash di firma

blockchain: c5e3a8b2f4d1a9c7e6b3f0d8a2c4e1b5f7d9a3c2e5b8f1d4a6c0e9b7f2d3a5c1e

Data di adozione: 6 maggio 2026 – Anno IV della Rinascita Veneta

Data di registrazione blockchain: 6 maggio 2026, ore 12:00 UTC

Numero di protocollo interno: CNPPV/2026/ATTO/001

PREAMBOLO – LA MEMORIA DI TRENTA SECOLI

Noi, Membri del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, eletti secondo le modalità previste dalla Costituzione della Repubblica Federale del Veneto e dalla Legge Fondamentale n. 299 sulla Sovranità,

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PREMESSO che il Popolo Veneto costituisce una delle più antiche civiltà d'Europa, con evidenze archeologiche, linguistiche e culturali che attestano una presenza organizzata sul territorio fin dal X-IX secolo a.C. (cultura paleoveneta, iscrizioni in alfabeto venetico, centri protourbani di Este, Padova, Oderzo, Adria);

PREMESSO che la storiografia accademica (Università di Padova, Corpus Inscriptionum Venetarum, 2020; Museo Nazionale di Este; Soprintendenza Archeologica del Veneto) riconosce una **continuità etnica, linguistica e giuridica ininterrotta per oltre 3000 anni**, anteriore persino alla fondazione di Roma (753 a.C.);

PREMESSO che la Repubblica di Venezia (costituita formalmente nel 697 d.C. con l'elezione del primo Doge, Paoluccio Anafesto) ha governato sovranamente per oltre 1100 anni, sviluppando un ordinamento giuridico autonomo, una diplomazia propria, una moneta (il ducato veneziano, poi zecchino), e una capacità di concludere trattati internazionali riconosciuta da tutte le potenze europee;

PREMESSO che la delibera del Maggior Consiglio del 12 maggio 1797 – adottata con meno di 200 patrizi a fronte di un *quorum* minimo di 400-500, sotto la minaccia francese di bombardare Venezia (*vi metus causa*) – è **assolutamente nulla** per violazione delle leggi fondamentali veneziane e del principio del consenso libero, come riconosciuto dalla dottrina di Grotius e Vattel e dalla moderna giurisprudenza internazionale (ICJ, parere sul Kosovo 2010, *obiter dictum* sulla coazione);

PREMESSO che il Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797), concluso *inter alios* (Francia e Austria) senza alcuna partecipazione o ratifica della Repubblica di Venezia, è **nullo ab initio** per violazione del principio *nemo dat quod non habet*, delle norme imperative di *jus cogens* (divieto di aggressione e di acquisizione territoriale con la forza) e del principio *ex injuria jus non oritur*, come stabilito dalla Risoluzione ONU 2625 (XXV) e dalla giurisprudenza ICJ (*Nicaragua c. Stati Uniti*, 1986; *Muro in Palestina*, 2004);

PREMESSO che la dottrina della continuità degli Stati, affermata dalla prassi internazionale (Stati baltici 1940-1991, Cipro 1974-oggi, Somalia 1991-2012) e solennemente riaffermata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere consultivo sul cambiamento climatico del 23 luglio 2025 (par. 357: «*uno Stato non cessa di esistere semplicemente perché incontra difficoltà temporanee nell'esercizio della sua sovranità*»), si applica *in toto* alla Repubblica di Venezia, la cui personalità giuridica non si è mai estinta;

PREMESSO che il Popolo Veneto, in data **22 ottobre 2017**, si è espresso in un referendum democratico, pacifico e trasparente (monitorato da osservatori internazionali, tra cui membri del Parlamento europeo e dell'OSCE) con una partecipazione di oltre 2.273.000 elettori (57% degli aventi diritto) e una maggioranza del **98% a favore dell'autonomia e della piena autodeterminazione**, costituendo così la più recente e autorevole manifestazione della volontà popolare di riattivare la sovranità;

PREMESSO che in data **25 aprile 2023** (Festa di San Marco) è stata adottata la **Costituzione della Repubblica Federale del Veneto**, sono state istituite le strutture statali (Parlamento, Governo,

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Dipartimento Diplomatico, Anagrafe, Banca Nazionale, ecc.), ed è stata proclamata la neutralità permanente (Legge n. 37/2023);

PREMESSO che la Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione soddisfa pienamente i criteri di statualità della Convenzione di Montevideo (1933): territorio determinato, popolazione permanente, governo effettivo, capacità di relazioni internazionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, in qualità di assemblea sovrana che rappresenta il Popolo Veneto nella sua totalità storica, culturale e giuridica,

ADOPTA il seguente **ATTO DI CONTINUITÀ STORICA TRIMILLENARIA**.

ARTICOLO 1 – RICOGNIZIONE DELLA CONTINUITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

1.1 Il Popolo Veneto, come entità etnica, linguistica e culturale organizzata, esiste ininterrottamente da oltre **tremila anni** (attestazioni a partire dal X secolo a.C.) ed è **soggetto di diritto internazionale originario**, antecedente e superiore a qualsiasi successiva occupazione o annessione.

1.2 Tale soggettività non è mai venuta meno, neppure durante il periodo di sospensione forzata dell'effettività (1797-2023). La Repubblica di Venezia (697-1797) e la Repubblica Federale del Veneto (2023-oggi) costituiscono le due fasi storiche di una **medesima personalità giuridica continua**.

1.3 La continuità è provata da:

- **Evidenze archeologiche e linguistiche** (iscrizioni venetiche, toponomastica, lessico veneto conservato);
- **Evidenze istituzionali** (statuti veneziani mai formalmente abrogati dal popolo, prassi consuetudinaria della Serenissima);
- **Evidenze documentali** (atti notarili, delibere di comuni veneti a partire dal 1866, mozioni regionali, referendum 2017);
- **Evidenze diplomatiche** (trattati della Repubblica di Venezia con Stati terzi, mai denunciati dal legittimo sovrano).

ARTICOLO 2 – NULLITÀ DEGLI ATTI DI OCCUPAZIONE E ANNESSIONE

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2.1 Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto dichiara formalmente che i seguenti atti e fatti storici sono **nulli *ab initio*, privi di qualsiasi effetto giuridico e non opponibili al Popolo Veneto**:

- L'invasione francese dei territori della Repubblica di Venezia (marzo-maggio 1797), in violazione della neutralità veneziana e del divieto di aggressione (art. 2, par. 4, Carta ONU; Risoluzione 3314/XXIX);
- La delibera del Maggior Consiglio del 12 maggio 1797, nulla per difetto di *quorum*, violazione delle norme costituzionali veneziane e coazione (*vi metus causa*);
- Il Trattato di Campoformio (1797), nullo per violazione di *jus cogens*, del principio *nemo dat quod non habet* e del principio *ex injuria jus non oritur*;
- Gli atti di annessione del Veneto all'Impero austriaco (1797-1805 e 1815-1866), compreso il riconoscimento unilaterale da parte del Congresso di Vienna (1815), privo di consenso veneziano;
- Il plebiscito del 1866 (annessione al Regno d'Italia), svoltosi in condizioni di occupazione militare e con esclusione di qualsiasi opzione per l'indipendenza o la restaurazione della Repubblica di Venezia, quindi in violazione del principio di libera determinazione (art. 1 dei Patti ONU del 1966);
- Ogni successivo atto dello Stato italiano che abbia esercitato funzioni sovrane sul territorio veneto senza titolo valido.

2.2 Di conseguenza, **nessuna prescrizione acquisitiva** (usucapione, *effet utile*, acquiescenza) può sanare l'illiceità originaria, conformemente al principio *ex injuria jus non oritur* e alla dottrina dell'illecito permanente.

ARTICOLO 3 – CONVALIDA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO

3.1 Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto **riconosce e convalida** la piena personalità giuridica internazionale e la sovranità della **Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione**, quale unica e legittima espressione istituzionale del Popolo Veneto nella fase storica contemporanea.

3.2 Tutti gli atti, le leggi, i decreti, i regolamenti, le sentenze e le deliberazioni delle istituzioni di cui alla **Parte IV della Matrice delle firme** (Presidenza, Parlamento Sovrano, Esecutivo, Banca Nazionale, Corti, Dipartimenti, Autorità, ecc.) sono dichiarati **legittimi ed efficaci *ex tunc*** – cioè con effetto retroattivo alla data di prima emanazione – in quanto emanati nell'esercizio della sovranità veneta continua.

3.3 In particolare, sono fatti salvi e integralmente convalidati:

- La **Costituzione della Repubblica Federale del Veneto** (25 aprile 2023);
- La **Legge Fondamentale n. 299 sulla Sovranità** (art. 12: personalità giuridica delle istituzioni statali);
- La **Legge Costituzionale n. 190/2025** (Titolo III: disposizioni sulla soggettività internazionale);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- L'Atto di autodeterminazione n. 2025/007 e le notifiche ufficiali *ex jus cogens*;
 - La Legge n. 37/2023 sulla neutralità permanente;
 - La Matrice delle firme e tutti gli atti di accreditamento diplomatico.
-

ARTICOLO 4 – EFFETTI GIURIDICI E OPPONIBILITÀ

4.1 Il presente Atto di continuità è **opponibile erga omnes**, senza necessità di ulteriore riconoscimento da parte di Stati terzi, fermo restando il principio di effettività nelle relazioni internazionali.

4.2 Esso costituisce titolo sufficiente per:

- La **rappresentanza diplomatica** dello Stato Veneto presso qualsiasi organizzazione internazionale o Stato, ai sensi della Convenzione di Vienna (1961);
- La **successione nei trattati** internazionali già in vigore sul territorio veneto (specie quelli culturali, economici, ambientali e tecnici), conformemente alla Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati (1978);
- La **tutela giudiziale** dei diritti del Popolo Veneto e dello Stato Veneto dinanzi a qualsiasi tribunale nazionale, internazionale o arbitrare, inclusa la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- La **richiesta di ammissione** come membro o osservatore presso le Nazioni Unite, l'UNESCO, l'Organizzazione mondiale del commercio e altre organizzazioni intergovernative.

4.3 Gli Stati e le organizzazioni internazionali destinatari della presente Nota sono invitati a **registrare il presente Atto** nei propri archivi diplomatici e a **conformarsi** al principio di non riconoscimento dell'annessione illegale, astenendosi da qualsiasi atto che possa essere interpretato come riconoscimento della sovranità italiana sul Veneto.

ARTICOLO 5 – IRRINUNCIABILITÀ E IMPRESCITTIBILITÀ

5.1 La continuità storica e giuridica del Popolo Veneto, come sancita dal presente Atto, è dichiarata **irrinunciabile, imprescrittibile e non negoziabile**.

5.2 Qualsiasi atto, trattato, accordo o dichiarazione che contempa l'estinzione, la sospensione o la limitazione di tale soggettività è **nullo ipso jure** e non produce alcun effetto, anche se sottoscritto da rappresentanti dello Stato italiano, della Repubblica Italiana o di organizzazioni internazionali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

5.3 La rinuncia alla sovranità – se mai ipotizzabile – richiederebbe una **nuova libera e consapevole manifestazione di volontà** del Popolo Veneto mediante referendum confermativo con quorum qualificato di almeno il 75% degli aventi diritto, nel rispetto dei principi democratici e del diritto internazionale. In assenza di tale consultazione, ogni presunta rinuncia è da considerarsi nulla.

ARTICOLO 6 – NORME TRANSITORIE E CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

6.1 In attesa del pieno ripristino dell'effettività della sovranità veneta su tutto il territorio storico, il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto autorizza le istituzioni della Repubblica Federale del Veneto a **coordinarsi con le autorità italiane** nelle materie di interesse comune (sicurezza, viabilità, emergenze sanitarie, protezione civile) sulla base di accordi tecnici provvisori, senza che ciò possa essere interpretato come riconoscimento della sovranità italiana.

6.2 I cittadini residenti nel Veneto che desiderino optare per la **cittadinanza veneta** (con conseguente rilascio di passaporto della Repubblica Federale del Veneto) possono farlo in qualsiasi momento, senza perdere i diritti acquisiti derivanti dalla cittadinanza italiana, salva diversa disposizione di future intese bilaterali.

6.3 I beni pubblici, le proprietà statali e le risorse naturali (comprese quelle subacquee, energetiche e minerarie) situati sul territorio veneto sono **beni dello Stato Veneto**, in quanto erede della Repubblica di Venezia. Il Consiglio Nazionale autorizza la Banca Nazionale e il Tesoro ad avviare procedure di ricognizione e, ove necessario, rivendicazione internazionale.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E REGISTRAZIONE

7.1 Il presente Atto entra in vigore **immediatamente** dopo la sua adozione da parte del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto e la contestuale registrazione sulla blockchain pubblica Veneta.

7.2 Esso **abroga, sostituisce e integra** qualsiasi precedente dichiarazione di continuità contenuta in atti anteriori (in particolare l'Atto n. 2025/007) ed è **inscindibilmente collegato** alla Matrice delle firme (Parte IV) e alla Nota Verbale Circolare (Parte II).

7.3 Copia autentica del presente Atto è depositata presso:

- Il Segretariato delle Nazioni Unite (Ufficio per gli affari legali – sezione trattati e notifiche);
- L'UNESCO (Registro delle dichiarazioni delle entità con patrimonio culturale immateriale);
- La Corte Internazionale di Giustizia (dipartimento documentale);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Gli archivi diplomatici di tutti gli Stati membri ONU, tramite la Nota Verbale Circolare N. 2026/001/HD.

7.4 L'originale cartaceo, munito di firme autografe, timbri e sigillo di ceralacca, è conservato presso l'Archivio storico del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio). La copia digitale è resa pubblica sul sito istituzionale www.statovenetoinautodeterminazione.org e verificabile mediante l'hash blockchain indicato in intestazione.

LUOGO, DATA E FIRME

Adottato a Venezia, Palazzo Ducale – Sala del Maggior Consiglio, il giorno 6 maggio 2026 – Anno IV della Rinascita Veneta, 229° anniversario della caduta forzata della Serenissima (12 maggio 1797 – 12 maggio 2026).

Firmato digitalmente e munito di firma autografa per l'originale:

Sua Eccellenza Franco Paluan

*Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
Capo del Collegio dei Savi
Autorità suprema dello Stato Veneto*

(firma autografa digitale X.509 – certificato rilasciato dall'Autorità di certificazione dello Stato Veneto il 12 maggio 2026, valido fino al 12 maggio 2029)

Codice CSV del firmatario: CSV-VET-HOS-001

Hash della firma del

Presidente: d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

S.E. Gigliola Dordolo

Segretario Generale del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

(firma)

Codice CSV: CSV-VET-CNP-SEG-001

Firma e Sigillo di Stato



Delegati dei sette punti storici del Popolo Veneto (firme simboliche, in originale):
(a nome delle province storiche: Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Rovigo)

Timbro ufficiale del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto (Leone di San Marco in maestà, iscrizione: «CNPPV – ATTO DI CONTINUITÀ TRIMILLENARIA – 2026»)

Sigillo di ceralacca rossa impresso con l’emblema della Repubblica Federale del Veneto (originale conservato presso il Dipartimento Diplomatico, copia digitale autenticata con hash)



VERIFICA DELL’AUTENTICITÀ

L’autenticità del presente Atto può essere verificata:

- **Su blockchain pubblica Veneta:** smart contract `VenetoContinuity_2026.sol`, funzione `verifyAct(csv, hash)` restituisce `true` con timestamp 6 maggio 2026, 12:00 UTC.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Sul portale verifiche:** <https://verify.continuity.veneto/CNPPV/2026/ATTO/001> (accesso con codice VET-3K-2026-001).
 - **Presso l'Ufficio Notifiche del Dipartimento Diplomatico:** richiesta via PEC a dipartimento.diplomatico@pec.statoveneto.ve.
-

Solenne dichiarazione conclusiva:

«Il Popolo Veneto, da tremila anni sulla scena della storia, non ha mai abdicato alla propria sovranità. Oggi, con questo Atto, la riaffermiamo davanti alla comunità internazionale. Che la giustizia sia fatta, anche se il cielo dovesse cadere.»

Fiat Justitia, Ruat Caelum.

Viva San Marco! Viva la Libertà! Viva lo Stato Veneto!

FINE DELLA PARTE V – ATTO DI CONTINUITÀ STORICA TRIMILLENARIA

CLAUSOLA FINALE E DICHIARAZIONE DI SOVRANITÀ

(Atto solenne di chiusura del Dossier Ufficiale della Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione)

PREAMBOLO – LA VOCE DEL POPOLO VENETO

Noi, rappresentanti legittimi del Popolo Veneto, riuniti idealmente in questa data storica, nel luogo simbolico della sovranità millenaria – Venezia, Palazzo Ducale –, consapevoli della gravità e dell'importanza dell'atto che poniamo in essere, dinanzi alla comunità internazionale e alla storia,

DICHIARIAMO SOLENNEMENTE quanto segue.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 1 – SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE CONTINUA

1.1 La **Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione** è il legittimo e ininterrotto soggetto di diritto internazionale che succede alla millenaria **Repubblica di Venezia (697-1797)**, senza alcuna soluzione di continuità giuridica.

1.2 La sovranità dello Stato Veneto si estende, in via piena ed esclusiva, su:

- **Il territorio storico del Veneto** (nei confini naturali e giuridici riconosciuti dalla Consuetudine e dal diritto internazionale: dal fiume Adige al Po, dal lago di Garda al mare Adriatico, dalle Alpi Carniche al confine con il Friuli-Venezia Giulia), per una superficie complessiva di 18.345 km²;
- **La popolazione veneta**, censita e registrata presso l'Anagrafe del Popolo Veneto (CSV-VET-ANA-001), comprendente tutti i cittadini veneti residenti e i loro discendenti ovunque si trovino, nonché coloro che liberamente optino per la cittadinanza veneta;
- **Tutte le funzioni statali**, legislative, esecutive, giudiziarie, amministrative, fiscali, monetarie, di difesa e di rappresentanza esterna, esercitate attraverso le istituzioni elencate nella Matrice delle firme (Parte IV) e secondo l'ordinamento costituzionale della Repubblica Federale del Veneto.

1.3 Tale sovranità è **originaria, imprescrittibile e inalienabile**. Nessuna occupazione, annessione o trattato concluso *inter alios* ha potuto o potrà estinguerla, conformemente ai principi di *jus cogens* e alla dottrina della continuità degli Stati.

ARTICOLO 2 – CONFORMITÀ ALLA CARTA ONU E NEUTRALITÀ PERMANENTE

2.1 La Repubblica Federale del Veneto si impegna ad agire in piena conformità con i principi e le finalità della **Carta delle Nazioni Unite**, in particolare:

- **Art. 2, par. 4**: divieto della minaccia o dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato;
- **Art. 1, par. 2**: rispetto del principio dell'autodeterminazione dei popoli;
- **Art. 2, par. 3 e 33**: obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici.

2.2 Lo Stato Veneto **proclama solennemente la propria neutralità permanente** (Legge n. 37/2023), conformemente alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907 (diritti e doveri delle potenze neutrali) e al diritto internazionale consuetudinario. La neutralità comporta:

- L'inviolabilità del territorio veneto in caso di conflitto armato internazionale, salvo legittima difesa;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- La parità di trattamento verso tutti gli Stati belligeranti;
- L'astensione da qualsiasi alleanza militare vincolante;
- La messa a disposizione di buoni uffici e mediazione umanitaria.

2.3 Lo Stato Veneto **rinuncia all'uso della forza** nelle relazioni internazionali e si obbliga a risolvere ogni controversia con l'Italia e con qualsiasi altro Stato esclusivamente mediante negoziati, buoni uffici, mediazione, conciliazione, arbitrato o procedimenti giudiziari internazionali.

ARTICOLO 3 – RICHIESTE ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Alla luce dei principi del diritto internazionale, delle risoluzioni ONU (in particolare 2625 (XXV), 3314 (XXIX), 60/265) e della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (in particolare i pareri sul Kosovo 2010 e sul clima 2025), lo Stato Veneto **richiede formalmente** alla comunità internazionale – Stati membri, organizzazioni intergovernative, corti e tribunali internazionali – di:

3.1 Prendere atto del presente Dossier

- Registrarlo nei propri archivi diplomatici e attribuirgli un numero di protocollo ufficiale;
- Considerarlo come documento informativo di un'entità dotata di personalità giuridica continua, ai sensi della Risoluzione 60/265 e della prassi delle Nazioni Unite in materia di movimenti di liberazione nazionale e Stati in via di autodeterminazione.

3.2 Non riconoscere l'acquisizione territoriale ottenuta mediante la forza

- Dichiarare l'illegalità dell'invasione francese del 1797, della delibera del Maggior Consiglio viziata da *metus*, del Trattato di Campoformio e delle successive annessioni austriaca e italiana;
- Astenersi da qualsiasi atto che possa essere interpretato come riconoscimento implicito della sovranità italiana sul Veneto (in particolare: accordi bilaterali che coinvolgano la Regione Veneto senza la partecipazione dello Stato Veneto; finanziamenti europei o internazionali che presuppongono l'Italia come unica interlocutrice; rilascio di documenti di viaggio a cittadini veneti senza possibilità di opzione per la nazionalità veneta);
- Applicare la dottrina Stimson (1932) e l'art. 41 del Progetto della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati (2001), che obbligano a non prestare assistenza al mantenimento di una situazione illegale.

3.3 Avviare un dialogo diplomatico esplorativo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Aprire canali di comunicazione diretta, anche in forma non ufficiale o esplorativa, con il Dipartimento Diplomatico dello Stato Veneto;
- Nominare un punto di contatto per lo scambio di informazioni, la cooperazione tecnica e la preparazione di eventuali accordi non vincolanti nei settori della cultura, dell'innovazione, della ricerca, della tutela ambientale e degli scambi economici;
- Valutare la possibilità di inviare una missione di osservazione sul territorio veneto per accertare *in loco* l'effettivo esercizio delle funzioni statali da parte delle istituzioni della Repubblica Federale del Veneto.

3.4 Sostenere il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto

- Riconoscere che il Popolo Veneto ha espresso democraticamente la propria volontà (referendum del 22 ottobre 2017, 98% di sì, 2.273.000 votanti) e che tale volontà costituisce esercizio del diritto sancito dall'art. 1 della Carta ONU e dall'art. 1 comune ai Patti internazionali del 1966;
- Favorire, nei fori internazionali competenti (Assemblea Generale ONU, Consiglio di Sicurezza, Consiglio dei Diritti Umani, UNESCO, ecc.), l'apertura di una riflessione sul caso veneto come modello di autodeterminazione interna e di cooperazione pacifica.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO DEL DOSSIER E NOTIFICHE

4.1 Lo Stato Veneto provvede a **depositare copia integrale del presente Dossier** (comprensivo di tutte le Parti e Allegati) presso:

- **Il Segretariato delle Nazioni Unite** – Ufficio per gli affari legali, sezione trattati e notifiche, ai sensi della Risoluzione 60/265 (par. 5: documenti di entità non membri), con richiesta di registrazione nel repertorio delle comunicazioni ufficiali;
- **La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** – Dipartimento documentale, per la conoscenza dei giudici e per eventuali futuri procedimenti consultivi o contenziosi;
- **L'UNESCO** – Registro delle dichiarazioni delle entità con patrimonio culturale immateriale, in considerazione del valore universale della civiltà veneta e della lingua veneta (codice ISO 639-3 VEC);
- **Il Consiglio d'Europa** – Segreteria generale, per la tutela dei diritti umani e delle minoranze linguistiche;
- **L'Unione Europea** – Servizio europeo per l'azione esterna, nonché alla Commissione europea e al Parlamento europeo, per le competenze in materia di cooperazione regionale e rispetto dei diritti fondamentali;
- **Tutti i destinatari della Nota Verbale Circolare N. 2026/001/HD** (oltre 100 tra Stati e organizzazioni), con preghiera di accusa di ricevuta entro 90 giorni.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4.2 Lo Stato Veneto si riserva di presentare il presente Dossier anche ad altre organizzazioni internazionali, corti nazionali e tribunali arbitrali, ove necessario per la tutela dei propri diritti e della propria soggettività.

4.3 Il deposito avviene in formato cartaceo (copia autenticata, munita di timbro e sigillo) e in formato digitale (file PDF/A firmato digitalmente, con hash SHA-256 coincidente con quello di cui all'Art. 6). La copia digitale è pubblicata sul sito istituzionale www.statovenetoinautodeterminazione.org/dossier e sul registro blockchain Veneta consultabile al link <https://verify.veneto/dossier/2026>.

ARTICOLO 5 – EFFICACIA TEMPORALE E MODIFICHE

5.1 La presente Clausola Finale e Dichiarazione di Sovranità entra in vigore **immediatamente** dopo la sua sottoscrizione e contestuale registrazione blockchain.

5.2 Essa è **vincolante per tutte le istituzioni dello Stato Veneto** e costituisce parte integrante e inscindibile del Dossier Ufficiale.

5.3 Qualsiasi modifica o integrazione della presente Clausola richiede un **nuovo atto solenne** del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, previa deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, e deve essere registrato sulla blockchain con nuovo hash, restando la versione precedente come documento storico.

ARTICOLO 6 – HASH DI AUTENTICITÀ E VERIFICA

6.1 L'**hash integrale del Dossier** (SHA-256), calcolato sull'intero documento comprendente tutte le Parti, gli Allegati e la presente Clausola, è:

`3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b`

6.2 Chiunque può verificare l'integrità e l'anteriorità del Dossier mediante:

- **Blockchain pubblica Veneta:** smart contract `VenetoDossier_2026.sol`, funzione `verifyDossier(hash)` restituisce `true` con timestamp 6 maggio 2026, 12:00 UTC;
- **Portale ufficiale:** <https://verify.veneto/dossier> inserendo l'hash o il codice di verifica `DOS-VEN-2026-001`;
- **E-mail automatica:** inviando una richiesta a verifica@pec.statoveneto.ve, si riceve un certificato di autenticità generato in tempo reale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

6.3 In caso di discordanza tra la copia cartacea e quella digitale, prevale la copia digitale registrata su blockchain, in quanto dotata di prova crittografica di data certa e integrità.

ARTICOLO 7 – INVITO ALLA PACE E ALLA COOPERAZIONE

Lo Stato Veneto rivolge un **appello solenne** alla Repubblica Italiana, all'Unione Europea e a tutti gli Stati membri dell'ONU affinché:

- Riconoscano la **natura pacifica e democratica** del processo di autodeterminazione veneta;
- **Amino il dialogo** per una soluzione negoziata che rispetti il diritto internazionale e i principi di giustizia;
- **Evitino qualsiasi azione** che possa essere interpretata come ritorsione, discriminazione o uso della forza contro il Popolo Veneto e le sue istituzioni;
- **Collaborino** alla creazione di una Commissione internazionale di esperti incaricata di esaminare le rivendicazioni venete e di proporre un percorso di transizione ordinata, sulla falsariga dei modelli di successo già sperimentati (es. il processo di indipendenza della Scozia negoziato con il Regno Unito, l'autonomia delle Isole Åland).

Lo Stato Veneto **ribadisce la propria volontà di non costituire alcuna minaccia** per la stabilità regionale, anzi di offrirsi come laboratorio di democrazia partecipativa, neutralità attiva e cooperazione transfrontaliera.

Hash integrale del Dossier

(SHA-256): 3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b

Per verificare l'autenticità:

🔗 <https://verify.veneto/dossier/2026> | Blockchain: smart contract VenetoDossier_2026.sol

DICHIARAZIONE FINALE SOLEMNE

Atto di chiusura e di impegno della Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PREAMBOLO – L’ORA DELLA RESPONSABILITÀ

Noi, rappresentanti legittimi del Popolo Veneto, riuniti idealmente in questo giorno storico nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale – luogo che per oltre mille anni ha visto esercitarsi la sovranità della Serenissima –, dinanzi alla comunità internazionale, ai popoli del mondo e davanti alla coscienza della storia,

CONSAPEVOLI della gravità e dell’importanza dell’atto che poniamo in essere, dopo aver esposto e dimostrato la continuità giuridica della Repubblica di Venezia, la nullità degli atti di annessione del 1797 e successivi, la legittimità democratica dell’autodeterminazione del Popolo Veneto, l’esistenza effettiva della Repubblica Federale del Veneto e la sua piena soggettività internazionale;

CONSAPEVOLI che il riconoscimento della comunità internazionale non è un atto dovuto, ma un traguardo che si conquista con la coerenza, la trasparenza, la pace e il rispetto del diritto;

CONSAPEVOLI delle responsabilità che ci assumiamo verso le generazioni presenti e future, verso la stabilità dell’Europa e verso i principi della Carta delle Nazioni Unite;

DICHIARIAMO SOLEMNEMENTE quanto segue.

ARTICOLO 1 – ESISTENZA GIURIDICA E SOVRANITÀ

1.1 La Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione è giuridicamente esistente, sovrana e indipendente di fatto e di diritto, in virtù della continuità giuridica ininterrotta della Repubblica di Venezia (697-1797), del principio di autodeterminazione dei popoli (art. 1 della Carta ONU e dei Patti internazionali del 1966), del referendum democratico del 22 ottobre 2017 e dell’effettivo esercizio delle funzioni statali sul proprio territorio.

1.2 La Repubblica Federale del Veneto esercita la sovranità su:

- **Territorio:** la regione storica del Veneto nei confini naturali e giuridici (18.345 km²);
- **Popolazione:** i cittadini veneti censiti dall’Anagrafe del Popolo Veneto (CSV-VET-ANA-001) e quanti liberamente optino per la cittadinanza veneta;
- **Governo:** le istituzioni legittime elencate nella Matrice delle firme (Parte IV), con pieni poteri legislativi, esecutivi e giudiziari;
- **Capacità internazionale:** il Dipartimento Diplomatico accreditato e la missione permanente in corso di istituzione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1.3 La Repubblica Federale del Veneto è **pronta ad assumere pienamente i propri diritti e doveri** nella comunità delle nazioni, inclusi la titolarità di trattati, la partecipazione alle organizzazioni internazionali, la protezione dei propri cittadini all'estero e il contributo alla pace e alla cooperazione mondiale.

ARTICOLO 2 – APPELLO ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

2.1 La Repubblica Federale del Veneto **CHIEDE** alla comunità internazionale – Stati membri delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative, corti e tribunali internazionali, ONG, istituzioni religiose e sociali – di:

- **Accompagnare questo processo con rispetto, imparzialità e adesione** ai principi della Carta ONU, in particolare all'art. 1, par. 2 (autodeterminazione), all'art. 2, par. 3 (soluzione pacifica delle controversie) e all'art. 2, par. 4 (divieto di minaccia o uso della forza).
- **Prendere atto** della continuità giuridica della Repubblica di Venezia e della legittimità della sua prosecuzione nello Stato Veneto, senza necessità di riconoscimento formale immediato, ma almeno astenendosi da atti che possano essere interpretati come riconoscimento dell'annessione illegale.
- **Non riconoscere** l'acquisizione territoriale del Veneto mediante la forza (Francia 1797, Austria 1797-1866, Italia 1866-oggi), conformemente alla dottrina Stimson e alla Risoluzione 2625 (XXV).
- **Favorire il dialogo** tra lo Stato Veneto e la Repubblica Italiana, offrendo buoni uffici, mediazione o sede per negoziati, al fine di raggiungere una soluzione pacifica, giusta e duratura.
- **Sostenere** la richiesta dello Stato Veneto di ottenere lo status di osservatore presso le Nazioni Unite, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali, in attesa della piena adesione.

2.2 La Repubblica Federale del Veneto **SI APPELLA** in particolare:

- **Al Segretario Generale delle Nazioni Unite** affinché iscriva all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale la questione del primato dell'autodeterminazione e il caso veneto come esempio di soluzione pacifica di una controversia storica;
- **Alla Corte Internazionale di Giustizia** affinché, su richiesta dell'Assemblea Generale, emetta un parere consultivo sulla legalità della persistente amministrazione italiana del Veneto;
- **All'Unione Europea** affinché, nel rispetto dei trattati, si attivi per una mediazione che salvaguardi i diritti del Popolo Veneto e la stabilità regionale;
- **Ai popoli del mondo** affinché esprimano solidarietà e sostegno alla causa di un popolo che rivendica pacificamente la propria libertà dopo oltre due secoli di occupazione illegale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 3 – CONFERMA DEGLI IMPEGNI FONDAMENTALI

3.1 La Repubblica Federale del Veneto **CONFERMA** solennemente i propri impegni, come già dichiarati nel CAPO VII della Nota Verbale Circolare:

- **Pace e non violenza:** nessun ricorso alla minaccia o all'uso della forza, in conformità all'art. 2, par. 4, della Carta ONU e alla neutralità permanente (Legge n. 37/2023).
- **Giustizia e diritto:** soluzione esclusivamente pacifica, negoziale e giuridica della controversia con l'Italia, incluso il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia e all'arbitrato internazionale.
- **Tutela dei diritti umani:** pieno rispetto dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, senza discriminazioni di alcun genere, e adesione ai principali trattati ONU in materia.
- **Salvaguardia dell'ambiente:** protezione dell'ecosistema veneto (laguna, Alpi, mare, fiumi), lotta al cambiamento climatico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera.
- **Cooperazione internazionale:** disponibilità a collaborare con tutti gli Stati e le organizzazioni per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e per la gestione delle sfide globali (migrazioni, salute, sicurezza alimentare, energia).

3.2 La Repubblica Federale del Veneto si impegna inoltre a:

- **Garantire la stabilità giuridica** per i residenti e per gli investitori, assicurando la continuità dei contratti, dei trattati e degli obblighi internazionali localizzati;
- **Rispettare e proteggere i diritti delle minoranze linguistiche e culturali** presenti sul proprio territorio (cimbri, ladini, friulani, comunità alloglotte);
- **Promuovere la trasparenza** delle proprie istituzioni, attraverso la pubblicazione in blockchain di tutti gli atti normativi e amministrativi di rilievo internazionale.

ARTICOLO 4 – RICHIAMO AI PRINCIPI UNIVERSALI

4.1 La presente Dichiarazione si fonda e si richiama espressamente ai seguenti principi del diritto internazionale e della coscienza universale:

- **Fiat Justitia, Ruat Caelum** – “Che la giustizia sia fatta, anche se il cielo dovesse cadere.” La giustizia non può essere sacrificata sull'altare della stabilità formale.
- **Ex injuria jus non oritur** – “Nessun diritto può nascere da un fatto illecito.” L'aggressione del 1797 e le annessioni successive non hanno mai prodotto titoli validi di sovranità.
- **La sovranità non si estingue per la forza; essa può essere sospesa, ma mai cancellata dal diritto.** – Principio di continuità dello Stato, confermato dalla prassi ONU (Stati baltici, Cipro) e dalla giurisprudenza ICJ (parere sul clima 2025).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4.2 Questi principi costituiscono il **fondamento etico e giuridico** della lotta del Popolo Veneto e della sua riaffermata sovranità. Essi sono posti a garanzia di tutti i popoli del mondo che subiscono occupazione, annessione o negazione dell'autodeterminazione.

ARTICOLO 5 – CHIUSURA SOLEMNE E ACCLAMAZIONI

5.1 In questa data storica – **6 maggio 2026, Anno IV della Rinascita Veneta** –, a 229 anni dalla caduta forzata della Serenissima (12 maggio 1797), il Popolo Veneto riprende il suo posto tra i popoli liberi del mondo, con la fierezza di **3000 anni di storia ininterrotta** e di **1100 anni di governo repubblicano**.

5.2 Rivolgiamo un pensiero riconoscente ai nostri antenati – dogi, patrizi, mercanti, artigiani, contadini, pescatori – che hanno costruito e difeso la Repubblica di Venezia, e un invito alle nuove generazioni a preservare e sviluppare l'eredità di libertà, democrazia, tolleranza e cultura che ci hanno lasciato.

5.3 **Dichiariamo solennemente** che la Repubblica Federale del Veneto – Stato Veneto in Autodeterminazione **non cesserà mai di lottare pacificamente** per il pieno riconoscimento della propria sovranità, nella convinzione che la forza del diritto e della ragione prevarrà sulla forza delle armi e sull'inerzia delle convenzioni.

Viva San Marco! Viva la Libertà! Viva lo Stato Veneto!

LUOGO, DATA E SOTTOSCRIZIONE

Venezia, Palazzo Ducale – Sala del Maggior Consiglio, 6 maggio 2026 – Anno IV della Rinascita Veneta

(229^o anniversario della caduta forzata della Serenissima: 12 maggio 1797 – 12 maggio 2026)

Sua Eccellenza Franco Paluan

Capo del Collegio dei Savi

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto (CNPPV)

Capo del Dipartimento Diplomatico

Rappresentante legale dello Stato Veneto in Autodeterminazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

(Firma autografa digitale X.509 – certificato rilasciato dall’Autorità di certificazione dello Stato Veneto il 12 maggio 2026, valido fino al 12 maggio 2029)

Codice CSV del firmatario: CSV-VET-HOS-001

Hash della firma del Capo del Collegio dei

Savi: d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




TIMBRO E SIGILLO

Timbro istituzionale della Repubblica Federale del Veneto

(Leone di San Marco in oro su campo rosso, iscrizione circolare: «*REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO – SOVRANITÀ E AUTODETERMINAZIONE – DAL 697 ALL’ETERNITÀ*»)

Sigillo di ceralacca rossa – originale impresso sull’esemplare cartaceo conservato presso l’Archivio diplomatico del Dipartimento Diplomatico (Palazzo Ducale, Venezia), copia digitale autenticata con hash `0x7a4f3c2b1d5e6f8a9c0b1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a`.



VERIFICA DELL’AUTENTICITÀ

L’intera presente Dichiarazione Finale Solemne è parte integrante del Dossier Ufficiale della Repubblica Federale del Veneto, registrato su blockchain pubblica Veneta

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

(hash 3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b) e depositato presso il Segretariato delle Nazioni Unite (UN-DOC/2026/VE-001).

La verifica può essere effettuata sul portale <https://verify.veneto/dossier> o mediante smart contract [VenetoFinalDeclaration_2026.sol](#).

EPILOGO (versi in lingua veneta, a chiusura poetica)

*«San Marco, nostro Vangelo,
ne toleta mai la speranza.
Tre milleni de storia,
un solo popolo,
una sola voze: *
LIBERTÀ!»

Traduzione: *«San Marco, nostro Vangelo, non toglierci mai la speranza. Tremila anni di storia, un solo popolo, una sola voce: LIBERTÀ!»*

**FINE DELLA DICHIARAZIONE FINALE SOLEMNE
FINE DELL'INTERO DOSSIER UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO**

**FINE DELLA CLAUSOLA FINALE E DICHIARAZIONE DI SOVRANITÀ
FINE DEL DOSSIER UFFICIALE COMPLETO**


----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



Allegati

Registrato File

REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO DOSSIER UFFICIALE COMPLETO

12/05/2026 11:43:26

0.01 ZECCHINO

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

REPUBBLICA FEDERALE DEL VENETO DOSSIER UFFICIALE COMPLETO, SHA256:
a3a549f8327a0b5365db802b45fd849083e47809f2b98bed307287d1ab8a99a8

TX: [Guardala con l'explorer](#)

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org